Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2025/0555(COD)

19.5.2026

EMENDAMENTI
3062 - 3323

Progetto di relazione
Christian Ehler, Dan Nica
(PE784.506v01-00)

Istituzione del Fondo europeo per la competitività ("ECF"), comprensivo del programma specifico per le attività di ricerca e innovazione nel settore della difesa

Proposta di regolamento
(COM(2025)0555 – 2025/0555(COD))

Emendamento 3062
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma sostiene attività volte a incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati per quanto riguarda lo sviluppo di capacità comuni di certificazione, nonché l'appalto, la manutenzione e la disponibilità di capacità di difesa, riduce in tal modo la frammentazione e potenzia l'interoperabilità, conseguendo economie di scala, garantendo un accesso più rapido alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza collettiva alla difesa.	1. Il programma sostiene attività volte a incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati per quanto riguarda lo sviluppo di capacità comuni di certificazione, nonché l'appalto, la manutenzione e la disponibilità di capacità di difesa, riduce in tal modo la frammentazione e potenzia l'interoperabilità, conseguendo economie di scala, garantendo un accesso più rapido alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza collettiva alla difesa***, anche ai fini di stabilire, gestire e mantenere pool per la prontezza industriale nel settore della difesa a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2025/2643***.

Or. en

Emendamento 3063
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Il programma*** sostiene attività volte a incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati per quanto riguarda lo sviluppo di capacità comuni di certificazione, nonché l'appalto, la manutenzione ***e*** la disponibilità di capacità di difesa, riduce in tal modo la frammentazione e potenzia l'interoperabilità, conseguendo economie di scala, garantendo un accesso più rapido	1. ***L'ECF*** sostiene attività volte a incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati per quanto riguarda lo sviluppo di capacità comuni di certificazione, nonché l'appalto, la manutenzione***,*** la disponibilità ***e l'aggiornamento*** di capacità di difesa ***in qualsiasi fase del loro ciclo di vita***, riduce in tal modo la frammentazione e potenzia l'interoperabilità, conseguendo economie di

alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza collettiva alla difesa.	scala, garantendo un accesso più rapido alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza collettiva alla difesa.

Or. en

Emendamento 3064
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma sostiene attività volte a incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati per quanto riguarda lo sviluppo di capacità comuni di certificazione, nonché l'appalto, la manutenzione e la disponibilità di capacità di difesa, riduce in tal modo la frammentazione e potenzia l'interoperabilità, conseguendo economie di scala, garantendo un accesso più rapido alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza collettiva alla difesa.	1. Il programma sostiene attività volte a incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati per quanto riguarda lo sviluppo di capacità comuni di certificazione, nonché l'appalto, la manutenzione e la disponibilità di capacità di difesa ***e biodifesa***, riduce in tal modo la frammentazione e potenzia l'interoperabilità, conseguendo economie di scala, garantendo un accesso più rapido alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza collettiva alla difesa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre gli emendamenti approvati nel parere della commissione SANT.

Emendamento 3065
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Il programma sostiene attività volte a incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati per quanto riguarda lo sviluppo di capacità comuni di certificazione, nonché l'appalto, la manutenzione e la disponibilità di capacità di difesa, riduce in tal modo la frammentazione e potenzia l'interoperabilità, conseguendo economie di scala, garantendo un accesso più rapido alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza collettiva alla difesa.	1. Il programma sostiene attività volte a incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati per quanto riguarda lo sviluppo di capacità comuni di certificazione, nonché l'appalto, la manutenzione e la disponibilità di capacità di difesa ***e a duplice uso***, riduce in tal modo la frammentazione e potenzia l'interoperabilità, conseguendo economie di scala, garantendo un accesso più rapido alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza collettiva alla difesa.

Or. en

Emendamento 3066
Ondřej Krutílek, Elena Donazzan

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma sostiene attività volte a incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati per quanto riguarda lo sviluppo di capacità comuni di certificazione, nonché l'appalto, la manutenzione e la disponibilità di capacità di difesa, riduce in tal modo la frammentazione e potenzia l'interoperabilità, conseguendo economie di scala, garantendo un accesso più rapido alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza collettiva alla difesa.	1. Il programma sostiene attività volte a incrementare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi associati per quanto riguarda lo sviluppo di capacità comuni di certificazione, nonché l'appalto, la manutenzione e la disponibilità di capacità di difesa ***e a duplice uso***, riduce in tal modo la frammentazione e potenzia l'interoperabilità, conseguendo economie di scala, garantendo un accesso più rapido alle apparecchiature necessarie e rafforzando la prontezza collettiva alla difesa.

Or. en

Emendamento 3067
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le azioni di appalto comune sono realizzate da: a) un consorzio di soggetti giuridici comprendente almeno tre soggetti di almeno tre Stati membri o paesi terzi associati, di cui almeno due sono amministrazioni aggiudicatrici di due Stati membri diversi; o b) una SEAP.

Or. en

Emendamento 3068
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le azioni di appalto comune sono realizzate da: a) un consorzio di soggetti giuridici comprendente almeno tre soggetti di almeno tre Stati membri o paesi terzi associati, di cui almeno due sono amministrazioni aggiudicatrici di due Stati membri diversi; o b) una SEAP.

Or. en

Emendamento 3069
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'ECF può coprire gli appalti comuni di cui all'articolo 15, paragrafo 1,

lettera a), del regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP], fino all'importo corrispondente alle parti del contratto relative ai costi non ricorrenti, compresa la riserva di capacità di fabbricazione.

Or. en

Emendamento 3070
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. L'ECF può coprire gli appalti comuni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP], fino all'importo corrispondente alle parti del contratto relative ai costi non ricorrenti, compresa la riserva di capacità di fabbricazione.

Or. en

Emendamento 3071
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri e i paesi associati che attuano un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa nominano all'unanimità un soggetto giuridico idoneo quale ente che agisce per loro conto ai fini di tale azione. In particolare, l'ente conduce le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione	2. Gli Stati membri e i paesi associati che attuano un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa nominano all'unanimità un soggetto giuridico idoneo quale ente che agisce per loro conto ai fini di tale azione***, compresa, per le azioni che comportano capacità spaziali a duplice uso e servizi, terminali o ricevitori correlati derivanti da componenti spaziali dell'Unione, l'Agenzia[1 bis] quale ente di***

in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio, essendo così in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dal programma e quelli provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti.

appalto e operativo per le attività relative ai servizi spaziali. In particolare, l'ente conduce le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio, essendo così in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dal programma e quelli provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti.

[1 bis] Per "Agenzia" si fa riferimento all'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA).

Or. en

Emendamento 3072
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri e i paesi associati che attuano un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa nominano all'unanimità un soggetto giuridico idoneo quale ente che agisce per loro conto ai fini di tale azione. In particolare, l'ente conduce le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio, essendo così in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dal programma e quelli provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti.	2. Gli Stati membri e i paesi associati che attuano un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa nominano all'unanimità un soggetto giuridico idoneo quale ente che agisce per loro conto ai fini di tale azione***, compresa, per le azioni che comportano capacità spaziali a duplice uso e servizi, terminali o ricevitori correlati derivanti da componenti spaziali dell'Unione, l'Agenzia (EUSPA) quale ente di appalto e operativo per le attività relative ai servizi spaziali***. In particolare, l'ente conduce le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del

consorzio, essendo così in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dal programma e quelli provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti.

Or. en

Emendamento 3073
Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri e i paesi associati che attuano un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa nominano all'unanimità un soggetto giuridico idoneo quale ente che agisce per loro conto ai fini di tale azione. In particolare, l'ente conduce le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio, essendo così in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dal programma e quelli provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti.	2. Gli Stati membri e i paesi associati che attuano un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa nominano all'unanimità un soggetto giuridico idoneo quale ente che agisce per loro conto ai fini di tale azione***, compresa, per le azioni che comportano capacità spaziali a duplice uso e servizi, terminali o ricevitori correlati derivanti da componenti spaziali dell'Unione, l'Agenzia quale ente di appalto e operativo per le attività relative ai servizi spaziali***. In particolare, l'ente conduce le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio, essendo così in grado di gestire e combinare i fondi provenienti dal programma e quelli provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti.

Or. en

Emendamento 3074
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri e i paesi associati che attuano un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa nominano all'unanimità un soggetto giuridico idoneo quale ente che agisce per loro conto ai fini di tale azione. In particolare, l'ente conduce le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio, essendo così in grado di gestire e combinare i fondi provenienti ***dal programma*** e quelli provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti.	2. Gli Stati membri e i paesi associati che attuano un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa nominano all'unanimità un soggetto giuridico idoneo quale ente che agisce per loro conto ai fini di tale azione. In particolare, l'ente ***appaltante*** conduce le procedure di appalto e conclude i contratti che ne conseguono con i contraenti per conto dei paesi partecipanti. L'ente appaltante può partecipare all'azione in qualità di beneficiario e fungere da coordinatore del consorzio, essendo così in grado di gestire e combinare i fondi provenienti ***dall'ECF*** e quelli provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati partecipanti.

Or. en

Emendamento 3075
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nelle procedure di appalto che conduce e nei contratti che conclude con i contraenti, l'ente applica criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 51 e prescrive, nel bando di gara, che tali criteri siano applicati ai subappaltatori.	3. Nelle procedure di appalto che conduce e nei contratti che conclude con i contraenti, l'ente ***appaltante*** applica criteri equivalenti a quelli di cui all'articolo 51 e prescrive, nel bando di gara, che tali criteri siano applicati ai subappaltatori.

Or. en

Emendamento 3076
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualsiasi contratto risultante da un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa comprende disposizioni che disciplinano l'acquisto di quantitativi supplementari di prodotti per la difesa per altri Stati membri, paesi associati o l'Ucraina.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3077
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualsiasi contratto risultante da un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa comprende disposizioni che disciplinano l'acquisto di quantitativi supplementari di prodotti per la difesa per altri Stati membri**,** paesi associati ***o l'Ucraina***.	5. Qualsiasi contratto risultante da un'azione relativa agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa comprende disposizioni che disciplinano l'acquisto di quantitativi supplementari di prodotti per la difesa per altri Stati membri ***o*** paesi associati.

Or. en

Emendamento 3078
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Prima di avviare una procedura di appalto per un'azione di appalto comune, l'ente informa gli Stati membri che non

partecipano alla procedura prevista e offre loro la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una richiesta motivata affinché l'ente acquisti per loro quantità supplementari di prodotti per la difesa. Se tale richiesta viene presentata, il contratto di appalto comune riserva alle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti il diritto di acquistare quantità supplementari di prodotti per la difesa per tali Stati membri, fatte salve le norme applicabili dell'Unione e nazionali in materia di esportazione di prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 3079
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Prima di avviare una procedura di appalto per un'azione di appalto comune, l'ente informa gli Stati membri che non partecipano alla procedura prevista e offre loro la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una richiesta motivata affinché l'ente acquisti per loro quantità supplementari di prodotti per la difesa. Se tale richiesta viene presentata, il contratto di appalto comune riserva alle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti il diritto di acquistare quantità supplementari di prodotti per la difesa per tali Stati membri, fatte salve le norme applicabili dell'Unione e nazionali in materia di esportazione di prodotti per la difesa.

Or. en

Emendamento 3080
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Prima di avviare una procedura di appalto per un'azione di appalto comune, l'ente informa gli Stati membri che non partecipano alla procedura prevista e offre loro la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una richiesta motivata affinché l'ente acquisti per loro quantità supplementari di prodotti per la difesa. Se tale richiesta viene presentata, il contratto di appalto comune riserva alle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti il diritto di acquistare quantità supplementari di prodotti per la difesa per tali Stati membri.

Or. en

Emendamento 3081
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Prima di avviare una procedura di appalto per un'azione di appalto comune, l'ente, ove possibile, informa altresì i paesi associati e l'Ucraina in merito alla procedura prevista e offre loro la possibilità di presentare una richiesta motivata affinché l'ente acquisti per loro quantità supplementari di prodotti per la difesa. Se tale richiesta viene presentata, il contratto di appalto comune riserva alle amministrazioni aggiudicatrici

partecipanti il diritto di acquistare quantità supplementari di prodotti per la difesa per i paesi associati e l'Ucraina.

Or. en

Emendamento 3082
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Prima di avviare una procedura di appalto per un'azione di appalto comune, l'ente, ove possibile, informa altresì i paesi associati in merito alla procedura prevista e offre loro la possibilità di presentare una richiesta motivata affinché l'ente acquisti per loro quantità supplementari di prodotti per la difesa. Se tale richiesta viene presentata, il contratto di appalto comune riserva alle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti il diritto di acquistare quantità supplementari di prodotti per la difesa per i paesi associati.

Or. en

Emendamento 3083
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Prima di avviare una procedura di appalto per un'azione di appalto comune, l'ente, ove possibile, informa altresì i paesi associati in merito alla procedura

prevista e offre loro la possibilità di presentare una richiesta motivata affinché l'ente acquisti per loro quantità supplementari di prodotti per la difesa. Se tale richiesta viene presentata, il contratto di appalto comune riserva alle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti il diritto di acquistare quantità supplementari di prodotti per la difesa per i paesi associati.

Or. en

Emendamento 3084
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini del presente articolo si intende per "ente" un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, l'***Agenzia europea per la difesa***, una ***struttura per un programma europeo di armamento*** o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri***,*** da paesi associati ***o dall'Ucraina*** per condurre un appalto comune per loro conto.	6. Ai fini del presente articolo si intende per "ente" un'amministrazione aggiudicatrice, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che è stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, l'***AED***, una ***SEAP*** o un'organizzazione internazionale, designata da Stati membri ***o*** da paesi associati per condurre un appalto comune per loro conto.

Or. en

Emendamento 3085
Jens Gieseke, David McAllister

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:	1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, ***nonché mezzi di mobilità marittima quali porti, basi navali, infrastrutture di cantieristica navale e di riparazione delle navi e poli logistici,*** che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:

Or. en

Emendamento 3086
Giorgio Gori

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello	1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, ***nonché mezzi di mobilità marittima quali porti, basi navali, infrastrutture di cantieristica navale e di riparazione delle navi e poli logistici,*** che includono tra l'altro il sostegno alle basi

stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:	militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:

Or. en

Emendamento 3087
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Merja Kyllönen, Nora Mebarek, Thomas Pellerin-Carlin, André Franqueira Rodrigues, Bruno Tobback, Tonino Picula

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:	1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, ***nonché mezzi di mobilità marittima quali porti, basi navali, infrastrutture di cantieristica navale e di riparazione delle navi e poli logistici,*** che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:

Or. en

Emendamento 3088
Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Alessandro Ciriani, Elena Donazzan, Pietro Fiocchi, Lara Magoni, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:	1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, ***nonché mezzi di mobilità marittima quali porti, basi navali, infrastrutture di cantieristica navale e di riparazione delle navi e poli logistici,*** che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:

Or. en

Emendamento 3089
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari,	1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture***, sistemi TIC per i trasporti*** e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il

compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:	sostegno alle basi militari ***e ai centri logistici, unitamente ai corridoi di mobilità militare prioritari***, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale ***e medica***, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 3090
Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Fulvio Martusciello

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:	1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, ***ad esempio porti, basi navali, infrastrutture di cantieristica navale e di riparazione delle navi e poli logistici,*** che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:

Or. en

Emendamento 3091
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività ***relative al potenziamento della*** mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari***, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture***, l'agevolazione ***e*** l'abilitazione ***dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare***, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi ***di mobilità militare***, ***che includono tra l'altro*** il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile ***un*** aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo***, possono*** riguardare:	1. ***L'ECF sostiene*** le attività ***volte a potenziare la*** mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, l'agevolazione***,*** l'abilitazione ***e l'assistenza***, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di ***tali*** mezzi, che ***potrebbero includere attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture.*** Il sostegno ***può essere fornito anche*** alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare***, i centri logistici situati lungo i corridoi di mobilità militare prioritari*** e l'infrastruttura sociale ***e medica***, ***laddove ciò sia necessario*** per rendere possibile ***l'***aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo***. Tale sostegno può*** riguardare:

Or. en

Emendamento 3092
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Yvan Verougstraete, Sophie Wilmès, Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Andreas Glück, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il	1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il

sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:	sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare ***e attraverso il rafforzamento di impianti portuali e la capacità di mantenimento navale***, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:

Or. en

Motivazione

La mobilità militare dipende non solo dalle infrastrutture di trasporto terrestri, ma anche dalla disponibilità di impianti portuali e dalla capacità di manutenzione navale. Lo schieramento e il mantenimento delle forze militari, in particolare a sostegno del fianco orientale della NATO, richiedono porti funzionali in grado di ricevere e collocare attrezzature militari, nonché una sufficiente capacità di mantenimento per garantire la prontezza operativa dei mezzi navali.

Emendamento 3093
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare***, che includono tra l'altro*** il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello	1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare***. Queste attività possono includere*** il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi ***temporanei e modulari*** per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere

stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo**,** possono riguardare:	possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo***. Tali attività*** possono riguardare:

Or. en

Emendamento 3094
Isabelle Le Callennec, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Nadine Morano, Paulo do Nascimento Cabral, Francisco José Millán Mon, Susana Solís Pérez, Carmen Crespo Díaz, Vangelis Meimarakis

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:	1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature***, porti e infrastrutture marittime***, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:

Or. en

Emendamento 3095
Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:	1. Le attività relative al potenziamento della mobilità militare nell'Unione tramite il sostegno al duplice uso di mezzi civili-militari, tra cui attrezzature, infrastrutture***, sistemi TIC per i trasporti*** e sovrastrutture, l'agevolazione e l'abilitazione dei movimenti militari e il sostegno agli stessi e l'accesso alle capacità di mobilità militare, anche attraverso la messa in comune e la condivisione di mezzi di mobilità militare, che includono tra l'altro il sostegno alle basi militari, compresi gli alloggi per il personale militare e l'infrastruttura sociale, per rendere possibile un aumento dello stazionamento del personale militare negli Stati membri e sostenerlo, possono riguardare:

Or. en

Emendamento 3096
Paulius Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) nuove attività spaziali legate alla sicurezza quali PNT, monitoraggio delle interferenze di radiofrequenza, EOGS, comunicazioni sicure e raccolta di informazioni che integrano progetti faro con infrastrutture strategiche di trasporto e logistica, quali corridoi transfrontalieri di mobilità militare e infrastrutture a duplice uso;

Or. en

Emendamento 3097
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'incentivazione dell'appalto di prodotti che abilitano o migliorano il movimento, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari e migliorano l'accesso alle capacità di mobilità militare;	a) l'incentivazione dell'appalto di prodotti che abilitano o migliorano il movimento, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari e migliorano l'accesso alle capacità di mobilità militare***, comprese soluzioni di mobilità collettiva come le ferrovie sviluppate per duplice uso***;

Or. en

Emendamento 3098
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'incentivazione dell'appalto di prodotti che abilitano o migliorano il movimento, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari e migliorano l'accesso alle capacità di mobilità militare;	a) l'incentivazione dell'appalto di prodotti che abilitano o migliorano il movimento, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari e migliorano l'accesso alle capacità di mobilità militare***, anche nell'ambito di progetti e infrastrutture di trasporto transfrontalieri e su larga scala***;

Or. en

Emendamento 3099
Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'incentivazione dell'appalto di prodotti che abilitano o migliorano il movimento, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture	a) l'incentivazione dell'appalto di prodotti che abilitano o migliorano il movimento, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture

militari e migliorano l'accesso alle capacità di mobilità militare;	militari e migliorano l'accesso alle capacità di mobilità militare***, anche attraverso soluzioni logistiche e di mobilità collettiva come le ferrovie***;

Or. en

Emendamento 3100
Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'incentivazione dell'appalto di prodotti che abilitano o migliorano il movimento, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari e migliorano l'accesso alle capacità di mobilità militare;	a) l'incentivazione dell'appalto di prodotti che abilitano o migliorano il movimento, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari e migliorano l'accesso alle capacità di mobilità militare***, anche attraverso soluzioni logistiche e di mobilità collettiva come le ferrovie***;

Or. en

Emendamento 3101
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'incentivazione dell'appalto di prodotti che abilitano o migliorano il movimento, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari e migliorano l'accesso alle capacità di mobilità militare;	a) l'incentivazione dell'appalto di prodotti che abilitano o migliorano il movimento, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari e migliorano l'accesso alle capacità di mobilità militare***, comprese soluzioni di mobilità collettiva come le ferrovie sviluppate per duplice uso***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 3102
Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) nuove attività spaziali legate alla sicurezza quali PNT, monitoraggio delle interferenze di radiofrequenza, EOGS, comunicazioni sicure e raccolta di informazioni che integrano progetti faro con infrastrutture strategiche di trasporto e logistica, quali corridoi transfrontalieri di mobilità militare e infrastrutture a duplice uso;

Or. en

Emendamento 3103
Ondřej Krutílek

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) nuove attività spaziali legate alla sicurezza quali PNT, monitoraggio delle interferenze di radiofrequenza, EOGS, comunicazioni sicure e raccolta di informazioni che integrano progetti faro con infrastrutture strategiche di trasporto e logistica, quali corridoi transfrontalieri di mobilità militare e infrastrutture a duplice uso;

Or. en

Emendamento 3104
Mirosława Nykiel, Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle risorse e delle attrezzature di trasporto e logistiche che possono essere disponibili nel mercato commerciale o presso altre fonti, e nell'accesso a tali risorse e attrezzature, al fine di sostenere la mobilità militare;	b) l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle risorse ***(comprese le infrastrutture per l'approvvigionamento di combustibili)*** e delle attrezzature di trasporto e logistiche che possono essere disponibili nel mercato commerciale o presso altre fonti, e nell'accesso a tali risorse e attrezzature, al fine di sostenere la mobilità militare***, anche ai fini della messa in comune e della condivisione di mezzi di mobilità militare nonché di basi militari e dello stazionamento***;

Or. en

Emendamento 3105
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle risorse e delle attrezzature di trasporto e logistiche che possono essere disponibili nel mercato commerciale o presso altre fonti, e nell'accesso a tali risorse e attrezzature, al fine di sostenere la mobilità militare;	b) l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle risorse***, compresi i serbatoi di combustibile e le relative infrastrutture,*** e delle attrezzature di trasporto e logistiche che possono essere disponibili nel mercato commerciale o presso altre fonti, e nell'accesso a tali risorse e attrezzature, al fine di sostenere la mobilità militare***, nonché a fini di duplice uso lungo i corridoi TEN-T e di mobilità militare***;

Or. en

Emendamento 3106
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle risorse e delle attrezzature di trasporto e logistiche che possono essere disponibili nel mercato commerciale o presso altre fonti, e nell'accesso a tali risorse e attrezzature, al fine di sostenere la mobilità militare;	b) l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle risorse e delle attrezzature di trasporto e logistiche che possono essere disponibili nel mercato commerciale o presso altre fonti, e nell'accesso a tali risorse e attrezzature, al fine di sostenere la mobilità militare***, comprese le capacità di trasporto per carichi militari sovradimensionati e sovrappeso***;

Or. en

Emendamento 3107
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Roberts Zīle
a nome della commissione per i bilanci

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle risorse e delle attrezzature di trasporto e logistiche che possono essere disponibili nel mercato commerciale o presso altre fonti, e nell'accesso a tali risorse e attrezzature, al fine di sostenere la mobilità militare;	b) l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle risorse e delle attrezzature di trasporto e logistiche***, comprese le infrastrutture per l'approvvigionamento di combustibili,*** che possono essere disponibili nel mercato commerciale o presso altre fonti, e nell'accesso a tali risorse e attrezzature, al fine di sostenere la mobilità militare;

Or. en

Motivazione

Il riferimento esplicito alle infrastrutture per l'approvvigionamento di combustibili nell'elenco della Commissione delle risorse di trasporto e logistiche è necessario per garantire che il quadro per la mobilità militare di cui all'articolo 49 copra l'intera catena operativa.

Emendamento 3108
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle risorse e delle attrezzature di trasporto e logistiche che possono essere disponibili nel mercato commerciale o presso altre fonti, e nell'accesso a tali risorse e attrezzature, al fine di sostenere la mobilità militare;	b) l'assistenza agli Stati membri nell'individuazione delle risorse e delle attrezzature di trasporto e logistiche ***(comprese le infrastrutture per l'approvvigionamento di combustibili)*** che possono essere disponibili nel mercato commerciale o presso altre fonti, e nell'accesso a tali risorse e attrezzature, al fine di sostenere la mobilità militare;

Or. en

Emendamento 3109
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il sostegno allo sviluppo di tecnologie digitali pertinenti per aumentare la capacità ferroviaria, come l'ERTMS e il DAC;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 3110
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il sostegno alla sanità militare, alla preparazione sanitaria e alla biosicurezza;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre gli emendamenti approvati nel parere della commissione SANT.

Emendamento 3111
Christophe Clergeau, Jean-Marc Germain, Romana Jerković, Kristian Vigenin, Thomas Pellerin-Carlin, Vytenis Povilas Andriukaitis

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) la formazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze del personale al fine di aumentare la disponibilità di personale qualificato per il trasporto di prodotti, componenti e forniture per la difesa, in particolare per il movimento sicuro ed efficiente di merci sovradimensionate, sovrappeso e pericolose;	e) la formazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze del personale al fine di aumentare la disponibilità di personale qualificato per il trasporto di prodotti, componenti e forniture per la difesa, in particolare per il movimento sicuro ed efficiente di merci sovradimensionate, sovrappeso e pericolose***, comprese le risorse di biodifesa e le contromisure chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN)***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a reintrodurre gli emendamenti approvati nel parere della commissione SANT.

Emendamento 3112
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) la formazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze del personale al fine di aumentare la disponibilità di personale qualificato per il trasporto di prodotti, componenti e forniture per la difesa, in particolare per il movimento sicuro ed efficiente di merci sovradimensionate, sovrappeso e pericolose;	e) la formazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze del personale al fine di aumentare la disponibilità di personale qualificato per il trasporto di prodotti, componenti e forniture per la difesa, in particolare per il movimento sicuro ed efficiente di merci sovradimensionate, sovrappeso e pericolose***, comprese le risorse di biodifesa e le contromisure chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN)***;

Or. en

Emendamento 3113
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Roberts Zīle
a nome della commissione per i bilanci

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) l'espansione delle infrastrutture per i combustibili a fini di mobilità militare, compresi i condotti per combustibili e gli impianti di stoccaggio, e la loro integrazione con il sistema di alimentazione del carburante della NATO, dando priorità ai corridoi

strategici e alle zone con un'elevata esposizione alle minacce militari convenzionali;

Or. en

Motivazione

L'espansione e l'integrazione delle infrastrutture per i combustibili a fini di mobilità militare sono individuate dalla comunicazione congiunta su un piano d'azione sulla mobilità militare 2.0 come prioritarie per la prontezza dell'Unione alla difesa, in particolare lungo i corridoi strategici e nelle regioni esposte a minacce militari convenzionali. Tali infrastrutture non sono attualmente ammissibili al sostegno nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa. L'inclusione esplicita di cui all'articolo 49 colma un deficit di finanziamento documentato e garantisce la complementarità con il sistema di alimentazione del carburante della NATO.

Emendamento 3114
Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) l'espansione delle infrastrutture per i combustibili a fini di mobilità militare (condotti per combustibili e serbatoi di stoccaggio) e nella loro integrazione con il sistema di alimentazione del carburante della NATO, dando priorità ai corridoi strategici e alle zone con un'elevata esposizione alle minacce militari convenzionali;

Or. en

Emendamento 3115
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

e bis) l'espansione delle infrastrutture per i combustibili a fini di mobilità militare (condotti per combustibili e serbatoi di stoccaggio) e nella loro integrazione con il sistema di alimentazione del carburante della NATO, dando priorità ai corridoi strategici e alle zone con un'elevata esposizione alle minacce militari convenzionali;

Or. en

Emendamento 3116
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) l'espansione delle infrastrutture energetiche a fini di mobilità militare e nella loro integrazione con il sistema esistente dando priorità ai corridoi strategici e alle zone con un'elevata esposizione alle minacce militari convenzionali;

Or. en

Emendamento 3117
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture strategiche per la mobilità militare, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare e quelle	f) ***il miglioramento e*** il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture***, comprese le infrastrutture di trasporto critiche e quelle*** strategiche per la mobilità militare, ***tra cui***

aventi un impatto europeo;	***i porti per il trasporto rapido e su larga scala di attrezzature e personale militari e le vie navigabili interne, per la loro capacità disponibile e complementarità intermodale,*** in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare e quelle aventi un impatto europeo ***significativo, ad esempio su un corridoio di trasporto europeo***;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 3118
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture ***strategiche*** per la mobilità militare, in particolare per ***quelle situate su*** un corridoio di mobilità militare e ***quelle*** aventi un impatto europeo;	f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture ***e degli impianti energetici strategici*** per la mobilità militare, in particolare per ***quelli situati lungo*** un corridoio di mobilità militare e ***i relativi collegamenti con i porti marittimi, di navigazione interna e ferroviari strategici, nonché quelli*** aventi un impatto europeo***, compresi quelli designati come infrastrutture strategiche a duplice uso conformemente alla [proposta di regolamento (UE) sulla mobilità militare]***;

Or. en

Emendamento 3119
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Andreas Glück, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture strategiche per la mobilità militare, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare e quelle aventi un impatto europeo;	f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture strategiche per la mobilità militare***, ad esempio i porti per il trasporto su vasta scala e le vie navigabili interne per la capacità logistica supplementare o di emergenza***, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare e quelle aventi un impatto europeo;

Or. en

Motivazione

I porti sono essenziali per la protezione delle forze su vasta scala, in particolare per ricevere e collocare attrezzature dalle nazioni alleate. Le vie navigabili interne forniscono capacità logistica supplementare e di emergenza in caso di perturbazione o sovraccarico dei corridoi terrestri primari. Inoltre, sono essenziali per attrezzature militari pesanti e sovradimensionate.

Emendamento 3120
Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture strategiche per la mobilità militare, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare e quelle aventi un impatto europeo;	f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture***, comprese le infrastrutture di trasporto critiche e quelle che sono*** strategiche per la mobilità militare, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare***, i corridoi di trasporto europei*** e quelle aventi un impatto europeo;

Or. en

Emendamento 3121
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture strategiche per la mobilità militare, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare e quelle aventi un impatto europeo;	f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture strategiche per la mobilità militare, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare e quelle aventi un impatto europeo ***significativo, ad esempio i corridoi di trasporto europei***;

Or. en

Emendamento 3122
Jana Nagyová

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture strategiche per la mobilità militare, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare e quelle aventi un impatto europeo;	f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture strategiche per la mobilità militare, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare***, su un corridoio di trasporto europeo*** e quelle aventi un impatto europeo;

Or. en

Emendamento 3123
Mirosława Nykiel, Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*

f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture strategiche per la mobilità militare, in particolare per quelle situate su un corridoio di mobilità militare e quelle aventi un impatto europeo;	f) il potenziamento della protezione e della resilienza delle infrastrutture strategiche per la mobilità militare***, quelle che soddisfano i requisiti in materia di duplice uso*** e quelle aventi un impatto europeo;

Or. en

Emendamento 3124
Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) la protezione, il monitoraggio e la resilienza delle infrastrutture di trasporto critiche, tra cui strade, ferrovie, porti, aeroporti e sistemi digitali, garantendo la continuità della mobilità civile e militare;

Or. en

Emendamento 3125
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) la protezione, il monitoraggio e la resilienza delle infrastrutture di trasporto critiche, tra cui strade, ferrovie, porti, aeroporti e sistemi digitali, garantendo la continuità della mobilità civile e militare;

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 3126
Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) il sostegno all'espansione dei combustibili alternativi a duplice uso per l'aviazione, compresi i carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) e la relativa infrastruttura modulare, che contribuiscono sia all'autonomia strategica che alla prontezza militare, riconoscendo che il carburante per l'aviazione militare deriva dal carburante per l'aviazione civile con additivi specifici per uso militare.

Or. en

Emendamento 3127
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) il sostegno allo sviluppo e alla diffusione di soluzioni tecnologiche solide e sovrane che consentano la pianificazione, il coordinamento e la gestione dei flussi di trasporto civile e militare, in particolare nel contesto delle operazioni di mobilità militare in tutta l'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 3128
Mirosława Nykiel, Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) il sostegno alle infrastrutture di protezione civile, compresi i bunker e i rifugi.

Or. en

Emendamento 3129
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le azioni di cui al presente articolo garantiscono la piena interoperabilità con le reti transeuropee di trasporto e contribuiscono al potenziamento delle infrastrutture di trasporto civili per soddisfare i requisiti in materia di duplice uso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 3130

Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le attività ***saranno*** realizzate in complementarità con il regolamento (UE) [XXX] [MCE].	2. Le attività ***di cui al presente articolo sono*** realizzate in complementarità con ***quelle realizzate a norma dell'articolo 80 del presente regolamento e in complementarità con*** il regolamento (UE) [XXX] [MCE].

Or. en

Emendamento 3131
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Andreas Glück, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le attività saranno realizzate in complementarità con il regolamento (UE) [XXX] [MCE].	2. Le attività saranno realizzate in complementarità con il regolamento (UE) [XXX] [MCE] ***e tengono conto dei pertinenti requisiti e norme della NATO in materia di mobilità militare***.

Or. en

Motivazione

I corridoi di mobilità militare e le norme in materia di infrastrutture sono in fase di sviluppo congiuntamente con la NATO. Gli investimenti dell'UE nella mobilità militare che non sono in linea con la pianificazione logistica della NATO rischiano di creare infrastrutture che non soddisfano i requisiti dell'alleanza. L'emendamento garantisce la coerenza tra i finanziamenti dell'UE e le esigenze operative della NATO.

Emendamento 3132
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le attività ***saranno*** realizzate in complementarità con il regolamento (UE) [XXX] [MCE].	2. Le attività ***di cui al presente articolo sono*** realizzate in complementarità con ***quelle realizzate a norma dell'articolo 80 del presente regolamento e con*** il regolamento (UE) [XXX] [MCE].

Or. en

Emendamento 3133
Yvan Verougstraete, Stine Bosse, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 49 bis
	Sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE
	1. Il sostegno ai nuovi operatori, alle start-up innovative, alle PMI e alle scale-up assume la forma di un apposito sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS). L'EUDIS può includere attività innovative e scalabili in grado di affrontare tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti per la difesa, anche a sostegno delle tecnologie di rottura e di singole entità (comprese le PMI), quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili, sfide di prova in condizioni reali, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più brevi e l'integrazione, la convalida e la sperimentazione delle tecnologie, nonché la certificazione della produzione. Il sostegno può essere fornito attraverso le

attività di cui agli articoli da 45 a 49 o congiuntamente a tali attività.

2. La Commissione sostiene l'istituzione e il funzionamento negli Stati membri di punti di contatto nazionali unici, comprese strutture di consulenza a livello nazionale, e la prestazione di assistenza tecnica, che saranno gestiti dagli Stati membri, i quali possono, a loro discrezione, estendere ulteriormente tali servizi di consulenza a livello nazionale. I servizi di consulenza e la relativa assistenza tecnica gestiti dallo Stato membro a norma del presente articolo costituiscono azioni ammissibili al finanziamento a titolo dell'ECF conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). La Commissione garantisce la condivisione tempestiva ed efficace delle informazioni pertinenti con le autorità consultive nazionali, consentendo un'attuazione rapida e senza soluzione di continuità degli aggiornamenti e delle condizioni dei programmi a livello nazionale e subnazionale.

Or. en

Emendamento 3134
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 49 bis
	Sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE
	1. Il sostegno ai nuovi operatori, alle start-up innovative, alle PMI e alle scale-up assume la forma di un apposito sistema di innovazione nel settore della

difesa dell'UE (EUDIS). L'EUDIS può includere attività innovative e scalabili in grado di affrontare tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti per la difesa, anche a sostegno delle tecnologie di rottura e di singole entità (comprese le PMI), quali: eventi di abbinamento e coaching aziendale per innovatori, meccanismi di finanziamento agili, sfide di prova in condizioni reali, hackathon, sostegno agli appalti innovativi, aggiornamento iterativo dei modelli di appalto per sistemi in rapida evoluzione e qualsiasi altra azione che promuova cicli di innovazione più brevi e l'integrazione, la convalida e la sperimentazione delle tecnologie, nonché la certificazione della produzione. Il sostegno può essere fornito attraverso le attività di cui agli articoli da 45 a 49 o congiuntamente a tali attività. 2. La Commissione sostiene l'istituzione e il funzionamento negli Stati membri di punti di contatto nazionali unici, comprese strutture di consulenza a livello nazionale, e la prestazione di assistenza tecnica, che saranno gestiti dagli Stati membri, i quali possono, a loro discrezione, estendere ulteriormente tali servizi di consulenza a livello nazionale. I servizi di consulenza e la relativa assistenza tecnica gestiti dallo Stato membro a norma del presente articolo costituiscono azioni ammissibili al finanziamento a titolo dell'ECF conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). La Commissione garantisce la condivisione tempestiva ed efficace delle informazioni pertinenti con le autorità consultive nazionali, consentendo un'attuazione rapida e senza soluzione di continuità degli aggiornamenti e delle condizioni dei programmi a livello nazionale e subnazionale.

Or. en

Emendamento 3135
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 49 bis
	Indici di riferimento
	La Commissione e gli Stati membri rafforzano la resilienza e la competitività dell'EDTIB attraverso le misure previste al capo VII, sezione 2, del presente regolamento, al fine di garantire che entro il 2034:
	a) almeno il 50 % dei prodotti per la difesa acquistati in tutta l'Unione provenga da appalti comuni;
	b) almeno l'80 % del valore aggiunto dei prodotti per la difesa acquistati dagli Stati membri provenga dall'Unione, da un paese associato o dall'Ucraina;
	c) la preparazione tecnologica dei prodotti per la difesa europei, anche in termini di prestazioni dell'uso di energia e materiali, sia notevolmente migliorata e sia paragonabile o superiore alle capacità più avanzate a livello mondiale;
	d) i prodotti per la difesa europei progettati per essere utilizzati o dispiegati in qualsiasi area geografica siano pienamente resilienti ai cambiamenti climatici, compresi gli eventi meteorologici più estremi, e al rischio di carenza di approvvigionamento di combustibili fossili;
	e) l'interoperabilità e l'intercambiabilità dei prodotti per la difesa fabbricati nell'Unione siano notevolmente migliorate e che la duplicazione degli sforzi attraverso lo sviluppo parallelo dei principali prodotti per la difesa analoghi in tutta l'Unione sia notevolmente ridotta;

	f) il coordinamento tra gli Stati membri per il controllo delle esportazioni di prodotti per la difesa, conformemente ai criteri dell'UE in materia di esportazioni di armi stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, sia notevolmente rafforzato.

Or. en

Emendamento 3136
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3137
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) di altri paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un partenariato in materia di sicurezza e difesa;

Or. en

Emendamento 3138

Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A complemento delle disposizioni di cui all'articolo 11, l'accordo di associazione con paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1:	***soppresso***
a) specifica in che modo devono essere adattate le condizioni di ammissibilità, in particolare per consentire la partecipazione di soggetti stabiliti nel paese associato, ma controllati da un altro paese terzo o da un soggetto di un altro paese terzo;	
b) stabilisce misure idonee a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e qualsiasi altra misura necessaria per la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione europea e degli Stati membri;	
c) contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.	

Or. en

Emendamento 3139
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A complemento delle disposizioni di cui all'articolo 11, l'accordo di associazione con paesi terzi diversi da	***soppresso***

quelli di cui al paragrafo 1:

a) specifica in che modo devono essere adattate le condizioni di ammissibilità, in particolare per consentire la partecipazione di soggetti stabiliti nel paese associato, ma controllati da un altro paese terzo o da un soggetto di un altro paese terzo;

b) stabilisce misure idonee a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e qualsiasi altra misura necessaria per la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione europea e degli Stati membri;

c) contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.

Or. en

Emendamento 3140
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A complemento delle disposizioni di cui all'articolo 11, l'accordo di associazione con paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1:	***soppresso***
a) specifica in che modo devono essere adattate le condizioni di ammissibilità, in particolare per consentire la partecipazione di soggetti stabiliti nel paese associato, ma controllati da un altro paese terzo o da un soggetto di un altro paese terzo;	
b) stabilisce misure idonee a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e qualsiasi altra misura necessaria per la tutela degli interessi di sicurezza e di	

difesa dell'Unione europea e degli Stati membri;

c) contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.

Or. en

Emendamento 3141
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A complemento delle disposizioni di cui all'articolo 11, l'accordo di associazione con paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1:	***soppresso***
a) specifica in che modo devono essere adattate le condizioni di ammissibilità, in particolare per consentire la partecipazione di soggetti stabiliti nel paese associato, ma controllati da un altro paese terzo o da un soggetto di un altro paese terzo;	
b) stabilisce misure idonee a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e qualsiasi altra misura necessaria per la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione europea e degli Stati membri;	
c) contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.	

Or. en

Emendamento 3142
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. A complemento delle disposizioni di cui all'articolo 11, l'accordo di associazione con paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1:	***soppresso***
a) specifica in che modo devono essere adattate le condizioni di ammissibilità, in particolare per consentire la partecipazione di soggetti stabiliti nel paese associato, ma controllati da un altro paese terzo o da un soggetto di un altro paese terzo;	
b) stabilisce misure idonee a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e qualsiasi altra misura necessaria per la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione europea e degli Stati membri;	
c) contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.	

Or. en

Motivazione

Sulla base della relazione della commissione SEDE. In linea con le disposizioni dell'EDIP e del FED.

Emendamento 3143
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*

a) specifica in che modo devono essere adattate le condizioni di ammissibilità, in particolare per consentire la partecipazione di soggetti stabiliti nel paese associato, ma controllati da un altro paese terzo o da un soggetto di un altro paese terzo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3144
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) specifica in che modo devono essere adattate le condizioni di ammissibilità, in particolare per consentire la partecipazione di soggetti stabiliti nel paese associato, ma controllati da un altro paese terzo o da un soggetto di un altro paese terzo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3145
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) specifica in che modo devono essere adattate le condizioni di ammissibilità, in particolare per consentire la partecipazione di soggetti stabiliti nel paese associato, ma controllati da un altro paese terzo o da un soggetto di un altro paese terzo;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3146
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) stabilisce misure idonee a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e qualsiasi altra misura necessaria per la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione europea e degli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3147
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) stabilisce misure idonee a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e qualsiasi altra misura necessaria per la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione europea e degli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3148
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) stabilisce misure idonee a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e qualsiasi altra misura necessaria per la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione europea e degli Stati membri;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3149
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3150
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3151
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3152
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***contribuisce all'aumento della standardizzazione dei*** sistemi ***di*** difesa ***e a una maggiore*** interoperabilità ***tra le*** capacità ***degli Stati membri e dei paesi terzi in questione***.	c) ***soddisfa i requisiti di interoperabilità e altri requisiti tecnici necessari per il corretto funzionamento della base industriale e tecnologica dell'Unione; qualora l'azione riguardi prodotti,*** sistemi ***o servizi per la*** difesa ***o a duplice uso destinati a essere utilizzati congiuntamente alle forze, alle attrezzature o alle infrastrutture della NATO, l'***interoperabilità ***è verificata sulla base degli accordi di normalizzazione della NATO (STANAG) applicabili, dei codici della*** capacità ***del Comando alleato per la trasformazione e dei requisiti del quadro di architettura della NATO e l'autorità che concede la sovvenzione documenta tale verifica nella decisione di attribuzione***;

Or. en

Motivazione

NATO interoperability is a legal and operational prerequisite for defence equipment co-funded under the ECF to be deployable in collective-defence scenarios. The Commission proposal references interoperability as an award criterion in Article 50(2)(c) but does not specify the standards framework against which interoperability is to be assessed. This creates legal uncertainty for contracting authorities and technical ambiguity for project promoters. The amendment makes the obligation concrete by referencing STANAG-based verification and requiring documentation in the award decision, consistent with the Union's commitment to NATO interoperability under the EU-NATO Joint Declaration and the Capability Development Plan of the European Defence Agency.

Emendamento 3153
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.	c) contribuisce all'aumento della standardizzazione dei sistemi di difesa ***conformemente alle norme della NATO*** e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri e dei paesi terzi in questione.

Or. en

Emendamento 3154
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Oltre a soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui*** all'articolo 9 del presente regolamento, i destinatari dell'Unione dei finanziamenti dell'Unione rispettano gli obblighi di cui ***ai paragrafi da 2 a 6***.	1. ***In deroga*** all'articolo 9 del presente regolamento, i destinatari dell'Unione dei finanziamenti dell'Unione rispettano gli obblighi di cui ***al presente articolo***.

Or. en

Emendamento 3155
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Oltre a soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento, i destinatari dell'Unione dei finanziamenti dell'Unione rispettano gli obblighi di cui ***ai paragrafi da 2 a 6***.	1. Oltre a soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento, i destinatari dell'Unione dei finanziamenti dell'Unione rispettano gli obblighi di cui ***al presente articolo***.

Or. en

Emendamento 3156
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Oltre a soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento, i destinatari dell'Unione dei finanziamenti dell'Unione rispettano gli obblighi di cui ***ai paragrafi da 2 a 6***.	1. Oltre a soddisfare le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento, i destinatari dell'Unione dei finanziamenti dell'Unione rispettano gli obblighi di cui ***al presente articolo***.

Or. en

Emendamento 3157
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I destinatari hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.	2. I destinatari ***sono stabiliti e*** hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. ***Le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o dell'Ucraina per l'intera durata dell'azione.***

Or. en

Emendamento 3158
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I destinatari hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.	2. I destinatari hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato. ***Le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione.***

Or. en

Emendamento 3159
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I destinatari hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.	2. I destinatari ***dei finanziamenti dell'Unione sono stabiliti e*** hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

Or. en

Emendamento 3160
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I destinatari hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.	2. I destinatari ***sono stabiliti e*** hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato e non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

Or. en

Emendamento 3161
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono titolari dell'autorità di progettazione, quale definita all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 3162
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo a beneficiare di finanziamenti dell'Unione se sono messe a disposizione della Commissione garanzie approvate conformemente alle procedure nazionali di uno Stato membro o di un paese associato in cui è stabilito, comprese misure adeguate conformi al controllo di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2019/452.	3. In deroga al paragrafo 2 ***del presente articolo***, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo a beneficiare di finanziamenti dell'Unione se sono messe a disposizione della Commissione garanzie approvate conformemente alle procedure nazionali di uno Stato membro o di un paese associato in cui è stabilito, comprese misure adeguate conformi al controllo di cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2019/452.

Or. en

Emendamento 3163
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In deroga al paragrafo 2, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo a beneficiare di finanziamenti dell'Unione se sono messe a disposizione della Commissione garanzie approvate conformemente alle procedure nazionali di uno Stato membro o di un paese associato in cui è stabilito, ***comprese*** misure adeguate conformi al controllo di cui	3. In deroga al paragrafo 2 ***del presente articolo***, un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo a beneficiare di finanziamenti dell'Unione se sono messe a disposizione della Commissione garanzie approvate conformemente alle procedure nazionali di uno Stato membro o di un paese associato in cui è stabilito, ***quali*** misure adeguate conformi al controllo di

all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2019/452.

cui all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2019/452.

Or. en

Emendamento 3164
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, mezzi e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri mezzi o le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) punto 2. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, strutture, mezzi o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte del Fondo.

Or. en

Emendamento 3165
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Tali misure di garanzia*** assicurano che il coinvolgimento in un'azione di un soggetto giuridico di cui a tale ***comma*** non sarebbe in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE.	4. ***Le garanzie di cui al paragrafo 3 del presente articolo*** assicurano che il coinvolgimento in un'azione di un soggetto giuridico di cui a tale ***paragrafo*** non sarebbe in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE***, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, né con gli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 3166
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Tali misure di garanzia*** assicurano che il coinvolgimento in un'azione di un soggetto giuridico di cui a tale ***comma*** non sarebbe in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE.	4. ***Le garanzie di cui al paragrafo 3 del presente articolo*** assicurano che il coinvolgimento in un'azione di un soggetto giuridico di cui a tale ***paragrafo*** non sarebbe in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE***, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, né con gli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 3167
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***Tali misure di garanzia*** assicurano che il coinvolgimento in un'azione di un soggetto giuridico di cui a tale ***comma*** non sarebbe in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE.	4. ***Le garanzie di cui al paragrafo 3 del presente articolo*** assicurano che il coinvolgimento in un'azione di un soggetto giuridico di cui a tale ***paragrafo*** non sarebbe in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della PESC a norma del titolo V TUE***, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 3168
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le garanzie di cui al ***primo comma*** dimostrano in particolare che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:	5. Le garanzie di cui al ***paragrafo 4*** dimostrano in particolare che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

Or. en

Emendamento 3169
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le garanzie di cui al ***primo comma*** dimostrano in particolare che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:	5. Le garanzie di cui al ***paragrafo 2*** dimostrano in particolare che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

Or. en

Emendamento 3170
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, ove opportuno;	b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni ***classificate o*** sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, ove opportuno***, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali***;

Or. en

Emendamento 3171
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, ove opportuno;	b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni ***classificate o*** sensibili relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, ove opportuno***, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali***;

Or. en

Emendamento 3172
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la titolarità della proprietà intellettuale derivante dall'azione nonché i risultati dell'azione stessa restino in capo al destinatario durante e dopo il completamento dell'azione, non siano soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, non siano esportati al di fuori dell'Unione o dei paesi associati, né siano accessibili dall'esterno dell'Unione o dei paesi associati senza il consenso dello Stato membro o del paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico ***e*** conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.	c) la titolarità della proprietà intellettuale derivante dall'azione nonché i risultati dell'azione stessa restino in capo al destinatario durante e dopo il completamento dell'azione, non siano soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, non siano esportati al di fuori dell'Unione o dei paesi associati, né siano accessibili dall'esterno dell'Unione o dei paesi associati senza il consenso dello Stato membro o del paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico***,*** conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3 ***e ai criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC, in particolare il criterio 5 sulla sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro***.

Or. en

Emendamento 3173
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la titolarità della proprietà intellettuale derivante dall'azione nonché i risultati dell'azione stessa restino in capo al destinatario durante e dopo il completamento dell'azione, non siano soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, non siano	c) la titolarità della proprietà intellettuale derivante dall'azione nonché i risultati dell'azione stessa restino in capo al destinatario durante e dopo il completamento dell'azione, non siano soggetti a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, non siano

esportati al di fuori dell'Unione o dei paesi associati, né siano accessibili ***dall'esterno dell'Unione o*** dei paesi associati senza il consenso dello Stato membro o del paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico ***e conformemente agli*** obiettivi di cui all'articolo 3.	***trasferiti*** né siano accessibili ***a soggetti stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o di quello*** dei paesi associati, senza il consenso dello Stato membro o del paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico***. Tale approvazione non è in contrasto con gli*** obiettivi di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 3174
Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Qualsiasi Stato membro che ritenga che la partecipazione di un soggetto di un paese terzo non associato sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e di uno dei suoi Stati membri, compreso il principio delle relazioni di buon vicinato, ne informa il comitato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera e).
	La Commissione consulta gli Stati membri interessati e i paesi associati su come affrontare al meglio i rischi individuati ed emette un parere debitamente motivato sulla partecipazione del soggetto.

Or. en

Emendamento 3175
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie.	6. Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie ***oltre a quelle di cui al paragrafo 5***.

Or. en

Emendamento 3176
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le garanzie di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere basate su un modello standardizzato fornito dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 83, al fine di assicurare un approccio armonizzato in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 3177
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera e), in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del ***presente*** paragrafo.	7. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, lettera e), in merito ai soggetti giuridici considerati ammissibili ai sensi del paragrafo ***3***.

Or. en

Emendamento 3178
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. ***Salvo in determinate circostanze eccezionali debitamente motivate, che devono essere definite nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di attribuzione,*** le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato***. Ove opportuno, i programmi di lavoro possono prevedere eccezioni condizionali a tale regola***.	8. Le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato ***per l'intera durata dell'azione***.

Or. en

Emendamento 3179
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Salvo in determinate circostanze eccezionali debitamente motivate, che devono essere definite nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di attribuzione, le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Ove opportuno, i programmi di lavoro possono prevedere eccezioni condizionali a tale regola.	8. Salvo in determinate circostanze eccezionali debitamente motivate, che devono essere definite nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di attribuzione, le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Ove opportuno, i programmi di lavoro possono prevedere eccezioni condizionali a tale regola. ***I costi relativi***

	alle attività che utilizzano tali infrastrutture, strutture, mezzi o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte dell'ECF.

Or. en

Emendamento 3180
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Salvo in determinate circostanze eccezionali debitamente motivate, che devono essere definite nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di attribuzione, le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Ove opportuno, i programmi di lavoro possono prevedere eccezioni condizionali a tale regola.	8. Salvo in determinate circostanze eccezionali debitamente motivate, che devono essere definite nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di attribuzione, le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Ove opportuno, i programmi di lavoro possono prevedere eccezioni condizionali a tale regola. ***I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, strutture, mezzi o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte dell'ECF.***

Or. en

Emendamento 3181
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Salvo in determinate circostanze eccezionali debitamente motivate, che	8. Salvo in determinate circostanze eccezionali debitamente motivate, che

devono essere definite nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di attribuzione, le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Ove opportuno, i programmi di lavoro possono prevedere eccezioni condizionali a tale regola.	devono essere definite nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di attribuzione, le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato ***per l'intera durata dell'azione***. Ove opportuno, i programmi di lavoro possono prevedere eccezioni condizionali a tale regola.

Or. en

Emendamento 3182
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Salvo in determinate circostanze eccezionali debitamente motivate, che devono essere definite nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di attribuzione, le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato. Ove opportuno, i programmi di lavoro possono prevedere eccezioni condizionali a tale regola.	8. Salvo in determinate circostanze eccezionali debitamente motivate, che devono essere definite nel programma di lavoro o nei documenti relativi alla procedura di attribuzione, le infrastrutture, le strutture, i mezzi e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di tale azione sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato ***per l'intera durata dell'azione***. Ove opportuno, i programmi di lavoro possono prevedere eccezioni condizionali a tale regola.

Or. en

Emendamento 3183
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. In deroga al paragrafo 8, se non dispongono prontamente di alternative o infrastrutture, strutture, mezzi e risorse pertinenti nell'Unione o in un paese associato, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie strutture, i propri mezzi e le proprie risorse situati al di fuori di tali territori, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, strutture, mezzi o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte dei finanziamenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 3184
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b) ***ed*** e)***, e all'articolo 45, paragrafo 2***, le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a ***6*** si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione. Per "subappaltatori coinvolti in un'azione" si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un destinatario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell'esecuzione dell'azione, possono aver bisogno di accedere a informazioni classificate. I subappaltatori coinvolti in un'azione non sono membri del consorzio.	9. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b)***,*** e) ***ed e bis)***, le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a ***8*** si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione. Per "subappaltatori coinvolti in un'azione" si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un destinatario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell'esecuzione dell'azione, possono aver bisogno di accedere a informazioni classificate. I subappaltatori coinvolti in un'azione non sono membri del consorzio.

Or. en

Emendamento 3185
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b) ***ed*** e)***, e all'articolo 45, paragrafo 2***, le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a ***6*** si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione. Per "subappaltatori coinvolti in un'azione" si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un destinatario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell'esecuzione dell'azione, possono aver bisogno di accedere a informazioni classificate. I subappaltatori coinvolti in un'azione non sono membri del consorzio.	9. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b)***,*** e) ***ed e bis)***, le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a ***8*** si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione. Per "subappaltatori coinvolti in un'azione" si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un destinatario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell'esecuzione dell'azione, possono aver bisogno di accedere a informazioni classificate. I subappaltatori coinvolti in un'azione non sono membri del consorzio.

Or. en

Emendamento 3186
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ***lettere a) e*** d), le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione o nell'appalto comune. Per "subappaltatori coinvolti nell'appalto comune" si intendono	10. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ***lettera*** d), le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione o nell'appalto comune. Per "subappaltatori coinvolti nell'appalto comune" si intendono

i soggetti giuridici che forniscono contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto, e che necessitino di accedere a informazioni classificate per l'esecuzione del contratto.	i soggetti giuridici che forniscono contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto, e che necessitino di accedere a informazioni classificate per l'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 3187
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ***lettere a) e*** d), le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione o nell'appalto comune. Per "subappaltatori coinvolti nell'appalto comune" si intendono i soggetti giuridici che forniscono contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto, e che necessitino di accedere a informazioni classificate per l'esecuzione del contratto.	10. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, ***lettera*** d), le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 si applicano ai subappaltatori coinvolti nell'azione o nell'appalto comune. Per "subappaltatori coinvolti nell'appalto comune" si intendono i soggetti giuridici che forniscono contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto, e che necessitino di accedere a informazioni classificate per l'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 3188
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. I risultati delle azioni di cui	11. I risultati delle azioni di cui

all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) ***e*** b)***, e paragrafo 2***, come pure i prodotti o le tecnologie derivanti da tali azioni, non sono soggetti ad alcun controllo o restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, tanto direttamente quanto indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.	all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a)***,*** b) ***ed e bis)***, come pure i prodotti o le tecnologie derivanti da tali azioni, non sono soggetti ad alcun controllo o restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, tanto direttamente quanto indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.

Or. en

Emendamento 3189
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), c) e d), il costo ***stimato*** dei componenti originari dell'Unione non è ***inferiore al 65*** % del costo stimato del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.	12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), c) e d), il costo dei componenti ***non*** originari dell'Unione ***e dei paesi associati*** non è ***superiore al 20*** % del costo stimato ***dei componenti*** del prodotto finale***, o del prodotto il cui aumento della capacità di produzione è sostenuto da finanziamenti dell'Unione***. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato. ***Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera d), se del caso e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1781, almeno l'80 % del ferro, dell'acciaio e dell'alluminio contenuti nel prodotto finale rispetta i requisiti di progettazione ecocompatibile stabiliti a norma di tale regolamento entro 18 mesi dalla data a partire dalla quale sono applicabili i pertinenti atti delegati.***

Or. en

Emendamento 3190
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), c) e d), il costo stimato dei componenti originari dell'Unione non è inferiore al ***65*** % del costo stimato del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.	12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), c) e d), il costo stimato dei componenti originari dell'Unione non è inferiore al ***70*** % del costo stimato del prodotto finale***. Tale soglia costituisce il punto di partenza su un percorso graduale verso un livello di ambizione più elevato, commisurato all'obiettivo dell'autonomia strategica europea***. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

Or. en

Emendamento 3191
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere ***a),*** c) e d), il costo ***stimato*** dei componenti originari dell'Unione non è ***inferiore al 65*** % del costo stimato del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli	12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), il costo dei componenti ***non*** originari dell'Unione ***e dei paesi associati*** non è ***superiore al 35*** % del costo stimato ***dei componenti*** del prodotto finale***, o del prodotto il cui aumento della capacità di produzione è sostenuto da finanziamenti dell'Unione***. Nessun

Stati membri***, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato***.	componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 3192
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), c) e d), il costo stimato dei componenti originari dell'Unione non è ***inferiore al 65*** % del costo stimato del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.	12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), c) e d), il costo stimato dei componenti ***non*** originari dell'Unione ***e dei paesi associati*** non è ***superiore al 35*** % del costo stimato ***dei componenti*** del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

Or. en

Emendamento 3193
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), c) e d), il costo stimato dei componenti originari dell'Unione non è ***inferiore al 65*** % del costo stimato del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli	12. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a), c) e d), il costo stimato dei componenti ***non*** originari dell'Unione ***e dei paesi associati*** non è ***superiore al 35*** % del costo stimato ***dei componenti*** del prodotto finale. Nessun componente proviene da paesi terzi che sono in contrasto con gli interessi di

Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.	sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

Or. en

Emendamento 3194
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. In deroga al paragrafo 12, per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), se a un subappaltatore coinvolto nell'azione è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore dell'appalto e tale subappaltatore non è stabilito nell'Unione o in un paese associato, l'azione è ammissibile al sostegno a condizione che il contraente si impegni a valutare, entro due anni, la fattibilità della sostituzione del contributo fornito da tale subappaltatore con un contributo alternativo e privo di restrizioni originario dell'Unione o di un paese associato e conforme ai requisiti tecnici e temporali.

Or. en

Motivazione

European defence products frequently depend on non-EU components for which no European alternative currently exists, from propulsion systems in armoured vehicles to precision optics in laser systems. A blanket application of the 65/35 rule without a managed derogation risks making ECF-funded defence activities undeliverable. This amendment mirrors the approach adopted in Article 16(4) of the SAFE Regulation by allowing essential non-EU subcontracting while requiring contractors to actively assess European alternatives within two years, combining operational pragmatism with a structural de-risking commitment.

Emendamento 3195
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. Fino a [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], un appalto comune può derogare al paragrafo 12, a condizione che il costo dei componenti non originari dell'Unione o dei paesi associati non superi il 35 % del valore stimato del prodotto finale e che nessun componente provenga da paesi terzi non associati che sono in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

Or. en

Emendamento 3196
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), il programma di lavoro può prevedere che i requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo siano valutati al termine dell'azione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3197
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), il programma di lavoro può prevedere che i requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo siano valutati al termine dell'azione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3198
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
14. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), il programma di lavoro può prevedere che i requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo siano valutati al termine dell'azione.	14. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d), ***in determinate circostanze debitamente motivate ed eccezionali,*** il programma di lavoro può prevedere che i requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo siano valutati al termine dell'azione.

Or. en

Emendamento 3199
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2, o se non diversamente specificato nei programmi di lavoro, il sostegno dell'Unione è concesso unicamente alle azioni eseguite da:	***soppresso***

a) soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici ammissibili, con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati; per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri o paesi associati diversi non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda;

b) o una struttura per un programma europeo di armamento istituita a norma del regolamento (UE) [XXX] [EDIP].

Or. en

Emendamento 3200
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 15 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2***, o se non diversamente specificato nei programmi di lavoro***, il sostegno dell'Unione è concesso unicamente alle azioni eseguite da:	15. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2, il sostegno dell'Unione è concesso unicamente alle azioni eseguite da:

Or. en

Emendamento 3201
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 15 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio di almeno tre	***soppresso***

soggetti giuridici ammissibili, con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati; per l'intero periodo in cui è eseguita l'azione, almeno tre di tali soggetti giuridici ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri o paesi associati diversi non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda;

Or. en

Emendamento 3202
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 15 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) o una struttura per un programma europeo di armamento istituita a norma del regolamento (UE) [XXX] [EDIP].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3203
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 15 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***o*** una struttura per un programma europeo di armamento ***istituita a norma del regolamento*** (***UE***) ***[XXX] [EDIP]***.	b) una struttura per un programma europeo di armamento (***SEAP***).

Or. en

Emendamento 3204
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. Se è istituito un registro a livello dell'Unione con l'obiettivo di aumentare la disponibilità di prodotti che abilitano o potenziano la mobilità, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari, i prodotti che beneficiano del sostegno a norma dell'articolo ***45 bis*** sono iscritti in tale registro al fine di essere messi a disposizione dell'Unione o dei suoi Stati membri.	16. Se è istituito un registro a livello dell'Unione con l'obiettivo di aumentare la disponibilità di prodotti che abilitano o potenziano la mobilità, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari, i prodotti che beneficiano del sostegno a norma dell'articolo ***44, paragrafo 1, lettera e),*** sono iscritti in tale registro al fine di essere messi a disposizione dell'Unione o dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 3205
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Roberts Zīle
a nome della commissione per i bilanci

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. ***Se è*** istituito un registro ***a livello dell'Unione con l'obiettivo di aumentare*** la disponibilità di prodotti che abilitano o potenziano la mobilità, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari, i prodotti che beneficiano del sostegno a norma dell'articolo 45 bis sono iscritti in tale registro al fine di essere messi a disposizione dell'Unione o dei suoi Stati membri.	16. ***Laddove sia*** istituito un registro ***per agevolare*** la disponibilità ***per gli Stati membri*** di prodotti che abilitano o potenziano la mobilità, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari, i prodotti che beneficiano del sostegno a norma dell'articolo 45 bis sono iscritti in tale registro al fine di essere messi a disposizione dell'Unione o dei suoi Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la natura giuridica dell'obbligo di registrazione di cui al paragrafo 16: qualora esista un registro a livello dell'Unione, i prodotti che beneficiano del sostegno a norma dell'articolo 45 bis sono iscritti in tale registro. L'attuale formulazione condizionale ("Se è istituito un registro") è sostituita da una formulazione più precisa, coerente con la logica operativa dell'articolo 49 sulla mobilità militare e con le conclusioni del Consiglio sulla mobilità militare 2.0.

Emendamento 3206
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. Se è istituito un registro ***a livello dell'Unione con l'obiettivo di aumentare*** la disponibilità di prodotti che abilitano o potenziano la mobilità, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari, i prodotti che beneficiano del sostegno a norma dell'articolo 45 bis sono iscritti in tale registro al fine di essere messi a disposizione dell'Unione o dei suoi Stati membri.	16. Se è istituito un registro ***per agevolare*** la disponibilità ***degli Stati membri*** di prodotti che abilitano o potenziano la mobilità, il trasporto o il dispiegamento di personale, attrezzature o forniture militari, i prodotti che beneficiano del sostegno a norma dell'articolo 45 bis sono iscritti in tale registro al fine di essere messi a disposizione dell'Unione o dei suoi Stati membri.

Or. en

Emendamento 3207
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 17 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
17. Solo i seguenti soggetti giuridici sono ammissibili alle azioni relative agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa di cui all'articolo 48:	17. Solo i seguenti soggetti giuridici sono ammissibili alle azioni relative agli appalti, alla manutenzione e alla disponibilità comuni nel settore della difesa di cui all'articolo 48 ***e all'articolo 45, paragrafo 8, lettera a)***:

Or. en

Emendamento 3208
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. In conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere assistito da esperti esterni indipendenti in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido, se prescritto dal programma di lavoro. In deroga all'articolo 242 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'elenco di esperti indipendenti non è reso pubblico.	19. In conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere assistito da esperti esterni indipendenti in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido, se prescritto dal programma di lavoro. ***Gli esperti indipendenti non devono fornire valutazioni, consulenza o assistenza su questioni rispetto alle quali si trovino in una situazione di conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda la loro posizione al momento della valutazione. In particolare, non devono trovarsi nella situazione di poter utilizzare le informazioni ricevute a scapito del consorzio che stanno valutando.*** In deroga all'articolo 242 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'elenco di esperti indipendenti non è reso pubblico.

Or. en

Emendamento 3209
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. In conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere assistito da esperti	19. In conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere assistito da esperti

esterni indipendenti in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido, se prescritto dal programma di lavoro. In deroga all'articolo 242 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'elenco di esperti indipendenti non è reso pubblico.	esterni indipendenti in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido, se prescritto dal programma di lavoro. ***Gli esperti indipendenti non devono fornire valutazioni, consulenza o assistenza su questioni rispetto alle quali si trovino in una situazione di conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda la loro posizione al momento della valutazione. In particolare, non devono trovarsi nella situazione di poter utilizzare le informazioni ricevute a scapito del consorzio che stanno valutando.*** In deroga all'articolo 242 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'elenco di esperti indipendenti non è reso pubblico.

Or. en

Emendamento 3210
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. In conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione ***può essere*** assistito da esperti esterni indipendenti in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido, se prescritto dal programma di lavoro. ***In deroga all'articolo 242 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'elenco di esperti indipendenti non è reso pubblico.***	19. In conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione ***è*** assistito da esperti esterni indipendenti in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido, se prescritto dal programma di lavoro.

Or. en

Emendamento 3211
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	19 bis. Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE, gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento per effettuare trasferimenti ad altri Stati membri di prodotti connessi alle azioni sostenute dal programma.

Or. en

Emendamento 3212
Paulo Cunha, Paulo do Nascimento Cabral

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.	1. Per le azioni di cui ***all'articolo 37, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 37, paragrafo 1, lettera g bis nuova), e*** all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 3213
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al 50 % del valore stimato del contratto.	3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***20 % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al 25 % del valore stimato del contratto.*** ***In deroga al primo comma, il contributo***

finanziario dell'Unione a ciascuna azione può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al 50 % del valore stimato del contratto***, a condizione che i beneficiari siano per la maggior parte PMI o piccole imprese a media capitalizzazione stabilite negli Stati membri o in paesi associati***.

Or. en

Emendamento 3214
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***50*** % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al ***50*** % del valore stimato del contratto.	3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***75*** % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al ***75*** % del valore stimato del contratto. ***Un'azione beneficia di un tasso di finanziamento maggiorato fino a 10 punti percentuali aggiuntivi se almeno il 10 % dei costi totali ammissibili dell'attività è assegnato a PMI con sede in Stati membri o in paesi associati e partecipanti all'attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento.***

Or. en

Emendamento 3215
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***50*** % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al ***50*** % del valore stimato del contratto.	3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***75*** % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al ***75*** % del valore stimato del contratto. ***Un'azione beneficia di un tasso di finanziamento maggiorato fino a 10 punti percentuali aggiuntivi se almeno il 10 % dei costi totali ammissibili dell'attività è assegnato a PMI con sede in Stati membri o in paesi associati e partecipanti all'attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento.***

Or. en

Emendamento 3216
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al 50 % del valore stimato del contratto.	3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al 50 % del valore stimato del contratto. ***Un'azione beneficia di un tasso di finanziamento maggiorato fino a 10 punti percentuali aggiuntivi se almeno il 10 % dei costi totali ammissibili dell'attività è assegnato a PMI con sede in Stati membri o in paesi associati e partecipanti all'attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento.***

Or. en

Emendamento 3217
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al 50 % del valore stimato del contratto.	3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 50 % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al 50 % del valore stimato del contratto. ***Il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per i soggetti senza scopo di lucro che partecipano a tali azioni.***

Or. en

Motivazione

Un massimale del 50 % per lo sviluppo creerebbe un deficit di finanziamento strutturale per le organizzazioni di ricerca e tecnologia (ORT), disincentivandone di fatto la partecipazione nonostante il loro ruolo centrale nel percorso di innovazione e compromettendo gli obiettivi dell'UE in materia di innovazione.

Emendamento 3218
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Roberts Zīle
a nome della commissione per i bilanci

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al	3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al

50 % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al ***50*** % del valore stimato del contratto.	***75*** % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, ***anche*** fino al ***75*** % del valore stimato del contratto.

Or. en

Motivazione

The current Union co-funding ceiling of 50 % for the development of defence technologies and capabilities under Article 44(1), point (b), is significantly below the level required to mobilise effective Member State investment in collaborative defence development, in particular for projects involving SMEs and mid-caps and for projects with a strong cross-border dimension. The increase to 75 % is consistent with the rates applied in comparable Union defence-funding instruments (notably under EDIP and SAFE) and with the level of urgency identified in the Roadmap for European Defence Readiness 2030.

Emendamento 3219
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***50*** % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al ***50*** % del valore stimato del contratto.	3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***75*** % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, ***anche*** fino al ***75*** % del valore stimato del contratto.

Or. en

Emendamento 3220
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello	3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello

sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***50*** % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al ***50*** % del valore stimato del contratto.	sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***75*** % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, ***anche*** fino al ***75*** % del valore stimato del contratto.

Or. en

Emendamento 3221
Mirosława Nykiel, Borys Budka, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Kamila Gasiuk-Pihowicz

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***50*** % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, fino al ***50*** % del valore stimato del contratto.	3. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***75*** % dei costi ammissibili o, per gli appalti di servizi di R&S, ***anche*** fino al ***75*** % del valore stimato del contratto.

Or. en

Emendamento 3222
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***50*** % dei costi ammissibili.	4. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***35*** % dei costi ammissibili. ***In deroga a ciò, il sostegno dell'Unione può essere aumentato fino al 50 % dei costi ammissibili se i beneficiari sono per la maggior parte PMI o imprese a media capitalizzazione stabilite negli Stati membri o in paesi associati, e qualora sia***

soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) il beneficiario dà prova di un contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati;

b) l'azione prevede la costruzione di nuove strutture, infrastrutture o linee di produzione ex novo oppure in siti non precedentemente utilizzati per tali attività, contribuendo allo sviluppo di catene di approvvigionamento e al trasferimento di tecnologie in tutta l'Unione;

c) l'azione contribuisce alla costituzione di nuove capacità di fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi o al potenziamento di quelle esistenti, come definito nel regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP].

Or. en

Emendamento 3223
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***50*** % dei costi ammissibili.	4. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***40*** % dei costi ammissibili.
	In deroga a ciò, il sostegno dell'Unione può essere aumentato fino al 50 % dei costi ammissibili se i beneficiari sono per la maggior parte PMI o imprese a media capitalizzazione stabilite negli Stati membri o in paesi associati, e qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
	a) il beneficiario dà prova di un contributo alla creazione di una nuova

cooperazione transfrontaliera tra soggetti stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati;

b) l'azione prevede la costruzione di nuove strutture, infrastrutture o linee di produzione ex novo oppure in siti non precedentemente utilizzati per tali attività, contribuendo allo sviluppo di catene di approvvigionamento e al trasferimento di tecnologie in tutta l'Unione;

c) l'azione contribuisce alla costituzione di nuove capacità di fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi o al potenziamento di quelle esistenti, come definito nel regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP].

Or. en

Emendamento 3224
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***50*** % dei costi ammissibili.	4. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***35*** % dei costi ammissibili. ***In deroga a ciò, il sostegno dell'Unione può essere aumentato fino al 50 % dei costi ammissibili se i beneficiari sono per la maggior parte PMI o imprese a media capitalizzazione stabilite negli Stati membri o in paesi associati, e qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:***
	a) il beneficiario dà prova di un contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti stabiliti negli Stati membri o nei paesi

associati;

b) l'azione prevede la costruzione di nuove strutture, infrastrutture o linee di produzione ex novo oppure in siti non precedentemente utilizzati per tali attività, contribuendo allo sviluppo di catene di approvvigionamento e al trasferimento di tecnologie in tutta l'Unione;

c) l'azione contribuisce alla costituzione di nuove capacità di fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi o al potenziamento di quelle esistenti, come definito nel regolamento (UE) 2025/2643 [EDIP].

Or. en

Emendamento 3225
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***50*** % dei costi ammissibili.	4. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***25*** % dei costi ammissibili.
	In deroga al primo comma, il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione può ammontare fino al 50 % dei costi ammissibili, a condizione che i beneficiari siano per la maggior parte PMI o piccole imprese a media capitalizzazione stabilite negli Stati membri o in paesi associati oppure se l'azione è eseguita da una SEAP, e qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
	a) l'azione prevede la costruzione di nuove strutture, infrastrutture o linee di produzione ex novo oppure in siti non precedentemente utilizzati per tali attività, contribuendo allo sviluppo di catene di approvvigionamento e al trasferimento di

tecnologie in tutta l'Unione;

b) l'azione contribuisce alla creazione di nuove capacità di fabbricazione di prodotti di rilevanza per la crisi o al potenziamento di quelle esistenti.

Or. en

Emendamento 3226
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera d), il sostegno dell'Unione può coprire fino ***al 25 % del valore stimato dell'appalto comune***.	5. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera d), il sostegno dell'Unione può coprire fino ***all'equivalente di 10 000 000 EUR per Stato membro o paese associato partecipante, con un massimale di 60 000 000 EUR per azione.***
	In deroga al primo comma, il contributo finanziario dell'Unione a ciascuna azione può ammontare fino a 80 000 000 EUR per azione, purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
	a) l'azione è eseguita da una SEAP;
	b) le spese per gli investimenti nel settore della difesa della maggior parte degli Stati membri che partecipano all'azione in questione hanno superato il 30 % delle rispettive spese per la difesa nell'esercizio che precede la domanda.

Or. en

Emendamento 3227
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera d), il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***25*** % del valore stimato dell'appalto comune.	5. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera d), ***o, in deroga al paragrafo 1, per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), a sostegno dell'appalto comune di prodotti per la difesa,*** il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***15*** % del valore stimato dell'appalto comune. ***Tali azioni sono finanziate tramite sovvenzioni che assumono la forma di un finanziamento non collegato ai costi a norma dell'articolo 183, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e il livello del contributo dell'Unione attribuito a ciascuna azione è basato su fattori quali:***

Or. en

Emendamento 3228
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera d), il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***25*** % del valore stimato dell'appalto comune.	5. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera d), ***o, in deroga al paragrafo 1, per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), a sostegno dell'appalto comune di prodotti per la difesa,*** il sostegno dell'Unione può coprire fino al ***15*** % del valore stimato dell'appalto comune. ***Tali azioni sono finanziate tramite sovvenzioni che assumono la forma di un finanziamento non collegato ai costi a norma dell'articolo 183, paragrafo 3, del regolamento finanziario, e il livello del contributo dell'Unione attribuito a ciascuna azione è basato su fattori quali:***

Or. en

Emendamento 3229
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) il grado di complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato del contratto di appalto comune e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale;

Or. en

Emendamento 3230
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) il contributo dell'azione al miglioramento dei risultati di interoperabilità;

Or. en

Emendamento 3231
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) le caratteristiche dell'azione che possono generare maggiori segnali di investimento a lungo termine per l'industria, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero ammissibili al finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione, ad esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale o attività di supporto in servizio;

Or. en

Emendamento 3232
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d) il numero di Stati membri e paesi associati partecipanti o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati nell'ambito delle cooperazioni esistenti;

Or. en

Emendamento 3233
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e) il contributo dell'azione al potenziamento delle capacità di fabbricazione necessarie;

Or. en

Emendamento 3234
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f) il contributo dell'azione alla riduzione delle dipendenze da paesi non associati;

Or. en

Emendamento 3235
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 – lettera g (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g) il contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati al fine di istituire, gestire o mantenere pool per la prontezza industriale nel settore della difesa;

Or. en

Emendamento 3236
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 5 – lettera h (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h) il contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati che si traduce in appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa per l'Ucraina o la Moldova;

Or. en

Emendamento 3237
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) la complessità delle soluzioni tecnologiche necessarie all'integrazione del prodotto per la difesa acquisito in seno alle forze armate di uno Stato membro partecipante.

Or. en

Emendamento 3238
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. il grado di complessità dell'appalto comune, per il quale una parte del valore stimato del contratto di appalto comune e l'esperienza acquisita in azioni analoghe possono fungere da indicatore iniziale;

Or. en

Emendamento 3239
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. il contributo dell'azione al miglioramento dei risultati di interoperabilità;

Or. en

Emendamento 3240
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. le caratteristiche dell'azione che possono generare maggiori segnali di investimento a lungo termine per l'industria, in particolare quando l'appalto comune riguarda attività che sarebbero ammissibili al finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione, ad esempio ricerca e sviluppo, collaudo e certificazione, produzione iniziale o attività di supporto in servizio;

Or. en

Emendamento 3241
Jüri Ratas, Riho Terras, Tobias Cremer, Sven Mikser

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quinquies. il numero di Stati membri e paesi associati partecipanti o l'inclusione di ulteriori Stati membri o paesi associati nell'ambito delle cooperazioni esistenti;

Or. en

Emendamento 3242
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 sexies. il contributo dell'azione al potenziamento delle capacità di fabbricazione necessarie;

Or. en

Emendamento 3243
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 septies. il contributo dell'azione alla riduzione delle dipendenze da paesi non associati;

Or. en

Emendamento 3244
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 octies. il contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati al fine di istituire, gestire o mantenere pool per la prontezza industriale nel settore della difesa;

Or. en

Emendamento 3245
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 nonies. il contributo dell'azione al rafforzamento della cooperazione tra Stati membri o paesi associati che si traduce in appalti comuni di quantità supplementari di prodotti per la difesa per l'Ucraina o la Moldova;

Or. en

Emendamento 3246
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 decies. la complessità delle soluzioni tecnologiche necessarie all'integrazione del prodotto per la difesa acquisito in seno alle forze armate di uno Stato membro partecipante.

Or. en

Emendamento 3247
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se l'azione sostiene un appalto eseguito dagli Stati membri, fino al ***25*** % del valore stimato dell'appalto;	a) se l'azione sostiene un appalto eseguito dagli Stati membri, fino al ***15*** % del valore stimato dell'appalto;

Or. en

Emendamento 3248
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se l'azione sostiene un appalto eseguito dagli Stati membri, fino al ***25*** % del valore stimato dell'appalto;	a) se l'azione sostiene un appalto eseguito dagli Stati membri, fino al ***15*** % del valore stimato dell'appalto;

Or. en

Emendamento 3249
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) se le azioni sostengono un'infrastruttura che facilita la mobilità militare ma il cui scopo principale rimane civile, fino al 25 % dei costi ammissibili;

Or. en

Emendamento 3250
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Al fine di tenere debitamente conto della situazione particolare del partner strategico interessato, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera f).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3251
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Al fine di tenere debitamente conto della situazione particolare del partner strategico interessato***, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili ***per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera f)***.	7. ***Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera e)***, il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.

Or. en

Emendamento 3252
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. In deroga all'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento finanziario,	8. In deroga all'articolo 184, paragrafo 6, del regolamento finanziario,

per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), l'ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi forfettari sino al massimale del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi diretti ammissibili di subappalto, il sostegno finanziario a terzi ed eventuali costi unitari o importi forfettari che includano i costi indiretti.	per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), l'ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi forfettari sino al massimale del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, esclusi i costi diretti ammissibili di subappalto, il sostegno finanziario a terzi ed eventuali costi unitari o importi forfettari che includano i costi indiretti. ***Il sostegno dell'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per i soggetti senza scopo di lucro che partecipano a tali azioni.***

Or. en

Emendamento 3253
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere b) e d), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il tasso di finanziamento è aumento di 10 punti percentuali aggiuntivi se:
	a) l'azione è sviluppata nel contesto di un progetto PESCO, quale stabilito dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, previa approvazione di tutti gli Stati membri che partecipano a tale progetto PESCO;
	b) l'azione è sviluppata nel contesto di una SEAP.

Or. en

Emendamento 3254
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), i costi indiretti ammissibili possono essere determinati secondo le consuete prassi contabili del destinatario sulla base dei costi indiretti effettivi, a condizione che tali prassi siano accettate dalle autorità nazionali in relazione ad attività analoghe nel settore della difesa, a norma dell'articolo 188 del regolamento finanziario, e che siano state comunicate alla Commissione dal destinatario.

Or. en

Emendamento 3255
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. Per le azioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere b) e d), a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità di difesa, il tasso di finanziamento è aumento di 10 punti percentuali aggiuntivi se: ***a) l'azione è sviluppata nel contesto di un progetto PESCO, quale stabilito dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, previa approvazione di tutti gli Stati membri che partecipano a tale progetto PESCO;*** ***b) l'azione è sviluppata nel contesto di una SEAP.***

Or. en

Emendamento 3256
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Come specificato nei programmi di lavoro, le proposte di azioni sono valutate in base a criteri di aggiudicazione ***orientati*** all'eccellenza:	1. Come specificato nei programmi di lavoro, le proposte di azioni sono valutate in base a criteri di aggiudicazione ***strategici e improntati*** all'eccellenza ***garantendo che il sostegno dell'Unione sia destinato alle azioni di massima rilevanza per la competitività, la resilienza e gli obiettivi strategici dell'Unione***:

Or. en

Emendamento 3257
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Come specificato nei programmi di lavoro, le proposte di azioni sono valutate in base a criteri ***di aggiudicazione orientati all'***eccellenza:	1. Come specificato nei programmi di lavoro, le proposte di azioni sono valutate in base a ***una concorrenza aperta e a*** criteri ***oggettivi, tra cui l'***eccellenza***, l'impatto, la qualità dell'attuazione e la rilevanza per la competitività, il rinnovamento industriale e l'autonomia strategica dell'Unione***:

Or. en

Motivazione

I finanziamenti dovrebbero essere destinati ai progetti di migliore qualità che contribuiscono maggiormente alla competitività e al rinnovamento industriale dell'Unione. Una concorrenza

aperta e criteri oggettivi sono essenziali per massimizzare il valore aggiunto europeo ed evitare la frammentazione.

Emendamento 3258
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Come specificato nei programmi di lavoro, le proposte di azioni sono valutate*** in base ***a*** criteri di aggiudicazione ***orientati all'eccellenza***:	1. ***Conformemente all'articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni proposta è valutata*** in base ***ai*** criteri di aggiudicazione ***seguenti***:

Or. en

Emendamento 3259
Tobias Cremer, Raphaël Glucksmann, Ana Catarina Mendes, José Cepeda, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Thijs Reuten, Jens Geier, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Thomas Pellerin-Carlin, Riho Terras, Javi López

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-a) la coerenza con i settori di capacità prioritari quali definiti dal CDP;

Or. en

Emendamento 3260
Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la qualità e l'efficienza dell'attuazione dell'azione;	a) la qualità e l'efficienza dell'attuazione***, affrontando i***

divari in termini di capacità critiche;

Or. en

Emendamento 3261
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Roberts Zīle
a nome della commissione per i bilanci

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la qualità e l'efficienza dell'attuazione dell'azione;	a) la qualità e l'efficienza dell'attuazione dell'azione***, affrontando i divari in termini di capacità critiche***;

Or. en

Emendamento 3262
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la qualità e l'efficienza dell'attuazione dell'azione;	a) la qualità e l'efficienza dell'attuazione dell'azione***, affrontando i divari in termini di capacità critiche***;

Or. en

Emendamento 3263
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) la qualità e l'efficienza dell'attuazione dell'azione;	a) la qualità e l'efficienza dell'attuazione***, affrontando i divari in termini di capacità critiche***;

Or. en

Emendamento 3264
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Borys Budka, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Janusz Lewandowski, Mirosława Nykiel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rasa Juknevičienė, Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Mārtiņš Staķis, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il contributo alla prontezza alla difesa in tutta l'UE;

Or. en

Emendamento 3265
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, ***in particolare*** con PMI ***e*** imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, ***iv)*** competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, ***v)*** aumento	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ***i -bis) aumento della prontezza alla difesa, i bis) contributo dell'azione al rafforzamento della base industriale e tecnologica europea, compresa la partecipazione dell'industria e delle PMI con sede nell'UE, e sua rilevanza per l'autonomia strategica, la resilienza in materia di cibersicurezza e la sovranità tecnologica***

dell'interoperabilità, ***vii)*** aumento dell'intercambiabilità e ***viii)*** sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.	***dell'Unione,*** ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, ***iii bis) cooperazione*** con PMI***,*** imprese a media capitalizzazione ***e organizzazioni che conducono attività di ricerca*** che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, ***iii ter) contributo alla*** competitività, ***iv) contributo alla riduzione della dipendenza da fonti esterne all'Unione e al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento,*** v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione ***e dei tempi di consegna, vii)*** aumento dell'interoperabilità, ***viii) contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa, comprese l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nei processi di acquisizione, manutenzione e smaltimento, e*** aumento dell'intercambiabilità***, ix) resilienza*** e sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali***, e x) sfruttamento dei risultati conseguiti nell'ambito di uno o più progetti finanziati a seguito di un invito a presentare proposte nel quadro di un programma dell'UE, con una particolare attenzione per le applicazioni civili o l'utilizzo di infrastrutture finanziate almeno in parte dall'UE***.

Or. en

Emendamento 3266
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) ***gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti*** stabiliti per l'azione in questione***, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali***.	b) ***l'impatto, alla luce degli obiettivi*** stabiliti per l'azione in questione ***e i suoi risultati previsti***.

Or. en

Emendamento 3267
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR
Roberts Zīle
a nome della commissione per i bilanci

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, ***come specificato nei programmi di lavoro***: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) ***capacità*** di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, ***in particolare*** con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, ***a seconda della natura dell'azione e per ogni singolo invito***: i) ***aumento della prontezza alla difesa e*** contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) ***potenziale*** di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, ***iii bis) cooperazione*** con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv)

produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, ***v)*** aumento dell'interoperabilità, ***vii)*** aumento dell'intercambiabilità e ***viii)*** sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.

competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione ***e dei tempi di consegna***, ***vii)*** aumento dell'interoperabilità, ***viii)*** aumento dell'intercambiabilità***, ix) resilienza*** e sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali***, in particolare dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia, ed x) efficienza ed efficacia sotto il profilo dei costi***.

Or. en

Motivazione

I criteri di aggiudicazione per le azioni di difesa dovrebbero essere rafforzati per rispecchiare la realtà operativa individuata nella tabella di marcia sulla prontezza alla difesa europea per il 2030: la necessità di affrontare carenze concrete in termini di capacità, conseguire la prontezza alla difesa e garantire la resilienza dinanzi alle minacce militari convenzionali causate specificamente dalla Federazione russa e dalla Repubblica di Bielorussia. L'aggiunta dell'efficienza e dell'efficacia sotto il profilo dei costi come criterio di aggiudicazione garantisce che le risorse dell'Unione siano impiegate in modo coerente con la sana gestione finanziaria.

Emendamento 3268
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro***: i)*** contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) ***capacità*** di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, ***anche a seconda della natura dell'azione e per ogni singolo invito: i) aumento della prontezza alla difesa e,*** come specificato nei programmi di lavoro***,*** contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) ***potenziale*** di innovazione, iii) cooperazione

all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.

transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali***, in particolare dalla Russia e dalla Bielorussia, ix) efficienza ed efficacia sotto il profilo dei costi***.

Or. en

Emendamento 3269
Kamila Gasiuk-Pihowicz, Borys Budka, Krzysztof Hetman, Mirosława Nykiel, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno ***o più*** dei criteri seguenti, ***come specificato nei programmi di lavoro***: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) ***capacità*** di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, ***in particolare*** con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno dei criteri seguenti, ***anche a seconda della natura dell'azione e per ogni singolo invito***: i) ***aumento della prontezza alla difesa e*** contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) ***potenziale*** di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, ***iii bis) cooperazione*** con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione ***e dei tempi di consegna***, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità, e viii) ***resilienza e*** sicurezza dell'approvvigionamento in tutta

rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.	l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali***, in particolare dalla Russia e dalla Bielorussia, ix) efficienza ed efficacia sotto il profilo dei costi***.

Or. en

Emendamento 3270
Davor Ivo Stier, Nikolina Brnjac

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità ***e*** viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità***,*** viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali, ***ix) contributo alle capacità a duplice uso e alle sinergie civili-militari e x) contributo alla mobilità militare e alla resilienza dei sistemi di trasporto***.

Or. en

Emendamento 3271
Mohammed Chahim, Sérgio Gonçalves

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità ***e*** viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità***,*** viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali, ***ix) contributo alle capacità a duplice uso e alle sinergie civili-militari e x) contributo alla mobilità militare e alla resilienza dei sistemi di trasporto***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientrava negli emendamenti di compromesso negoziati nel contesto del parere della commissione TRAN.

Emendamento 3272
Sofie Eriksson

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: ***i bis) contributo misurabile alla produttività, alla leadership tecnologica e alla competitività a livello mondiale dell'Unione,*** i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.

Or. en

Emendamento 3273
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Katri Kulmuni, Sophie Wilmès, Brigitte van den Berg, Elisabetta Gualmini, Andreas Glück, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e

imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.	imprese a media capitalizzazione***, anche mediante partenariati con le organizzazioni di ricerca e tecnologia,*** che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.

Or. en

Motivazione

Le PMI che si occupano di innovazione nel settore della difesa spesso non dispongono delle strutture di prova, dei nulla osta di sicurezza e delle competenze settoriali per dotare le tecnologie della capacità di schierarsi con prontezza in caso di necessità in modo indipendente. I partenariati con le organizzazioni di ricerca e tecnologia colmano tale divario. Il riconoscimento di tali partenariati nei criteri di aggiudicazione incentiva i consorzi che combinano l'agilità delle PMI con le infrastrutture di ricerca.

Emendamento 3274
Bruno Gonçalves, Daniel Attard, Csaba Molnár, Yannis Maniatis

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di

produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità ***e*** viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.	produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità***,*** viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali***, e iv) miglioramento della distribuzione geografica e della convergenza economica verso l'alto***.

Or. en

Emendamento 3275
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI***, organizzazioni che svolgono attività di ricerca*** e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.

Or. en

Emendamento 3276
Sarah Knafo

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera***, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione*** che ***apportano*** un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera che ***apporta in maniera dimostrabile*** un valore aggiunto sostanziale all'azione***, in particolare con le PMI e le imprese a media capitalizzazione***, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.

Or. en

Emendamento 3277
Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato	b) gli obiettivi, le priorità e i risultati previsti stabiliti per l'azione in questione, in particolare mediante la valutazione di uno o più dei criteri seguenti, come specificato

nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.	nei programmi di lavoro: i) contributo all'eccellenza nel settore della difesa, ii) capacità di innovazione, iii) ***portata della*** cooperazione transfrontaliera, in particolare con PMI e imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, iv) competitività, v) aumento delle capacità e della disponibilità di produzione, vi) riduzione del lead time di produzione, v) aumento dell'interoperabilità, vii) aumento dell'intercambiabilità e viii) sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali.

Or. en

Emendamento 3278
Jüri Ratas

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la coerenza con i settori di capacità prioritari definiti dal CDP; la qualità e l'efficienza dell'attuazione dell'azione;

Or. en

Emendamento 3279
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1, le proposte di attività di cui

all'articolo 46 sono valutate sulla base dei criteri seguenti:

a) il loro contributo all'eccellenza nel settore della difesa;

b) il loro contributo all'interoperabilità, all'intercambiabilità o all'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa.

Il programma di lavoro può specificare criteri aggiuntivi, quali:

a) il contributo all'innovazione o al potenziale innovativo dell'industria europea della difesa, in particolare se è dimostrato che l'azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa;

b) il contributo alla competitività dell'EDTIB tramite la creazione di nuove opportunità di mercato in tutta l'Unione e al di fuori di essa e l'accelerazione della crescita delle società in tutta l'Unione;

c) il contributo alla riduzione della dipendenza da fonti esterne all'Unione e al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa nell'intera Unione in risposta ai rischi individuati;

d) il contributo alla cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici con sede negli Stati membri o in paesi associati, in particolare con le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, in qualità di destinatari, subappaltatori coinvolti nell'azione o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento;

e) il contributo all'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo congiunto, la comproprietà o la manutenzione congiunta del prodotto o della tecnologia finale;

f) il contributo al soddisfacimento delle esigenze degli Stati membri e dei paesi associati maggiormente esposti al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali;

g) il contributo al miglioramento della circolarità e alla riduzione dell'intensità di carbonio del materiale o dei prodotti utilizzati.

Per le attività di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano i criteri d) ed e) di cui al comma precedente.

Or. en

Emendamento 3280
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1, le proposte di attività di cui all'articolo 46 sono valutate sulla base dei criteri seguenti:
	a) il loro contributo all'eccellenza nel settore della difesa;
	b) il loro contributo all'interoperabilità, all'intercambiabilità o all'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa.
	Il programma di lavoro può specificare criteri aggiuntivi, quali:
	a) il contributo all'innovazione o al potenziale innovativo dell'industria europea della difesa, in particolare se è dimostrato che l'azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa;

b) il contributo alla competitività dell'EDTIB tramite la creazione di nuove opportunità di mercato in tutta l'Unione e al di fuori di essa e l'accelerazione della crescita delle società in tutta l'Unione;

c) il contributo alla riduzione della dipendenza da fonti esterne all'Unione e al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa nell'intera Unione in risposta ai rischi individuati.

Or. en

Emendamento 3281
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1, le proposte di attività di cui all'articolo 47 sono valutate sulla base dei criteri seguenti:
	a) il contributo alla riduzione della dipendenza da fonti esterne all'Unione e al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa;
	b) il contributo a garantire la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione in risposta ai rischi individuati, compresa in particolare l'elevata esposizione al rischio di materializzazione di minacce militari convenzionali;
	c) il contributo alla cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici con sede negli Stati membri o in paesi associati, in particolare con le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione che apportano un valore aggiunto sostanziale all'azione, in qualità di

destinatari, subappaltatori coinvolti nell'azione o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento.

Il programma di lavoro può specificare criteri aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 3282
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. In aggiunta ai criteri di cui al paragrafo 1, le proposte di attività di cui all'articolo 48 sono valutate sulla base dei criteri seguenti:
	a) il numero degli Stati membri o dei paesi associati partecipanti;
	b) il contributo dell'azione all'adattamento, alla modernizzazione e allo sviluppo dell'EDTIB in tutta l'Unione;
	c) la partecipazione delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione.
	Il programma di lavoro può specificare criteri aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 3283
Aura Salla

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È necessaria chiarezza e nella sua forma attuale l'articolo non può essere sostenuto.

Emendamento 3284
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. I risultati delle azioni di ricerca sostenute dall'ECF sono di proprietà dei destinatari che li hanno prodotti. Se i soggetti giuridici producono i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti, i soggetti giuridici sono comproprietari di tali risultati. I comproprietari stipulano un accordo per quanto concerne la ripartizione delle loro azioni e le condizioni di esercizio della loro comproprietà secondo i loro obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione. L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie per la difesa risultanti dalle azioni di ricerca sostenute dal Fondo, né reclama i DPI relativi a tali azioni.

Or. en

Emendamento 3285
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di sovvenzione, ***spettano*** alle	1. Se il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di sovvenzione, ***spetta*** alle

istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure alle autorità che concedono la sovvenzione, su richiesta, ***diritti di accesso ai*** risultati a titolo gratuito ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza***, nonché il diritto di concedere o di imporre ai destinatari di concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati a condizioni eque e ragionevoli, che devono essere stabilite nei rapporti contrattuali tra le parti interessate, senza il diritto di concedere sublicenze, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione***.	istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure alle autorità che concedono la sovvenzione, su richiesta, ***una relazione speciale sui*** risultati a titolo gratuito ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza.

Or. en

Emendamento 3286
Oliver Schenk, Marion Walsmann, Hildegard Bentele

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di sovvenzione, ***spettano*** alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure alle autorità che concedono la sovvenzione, su richiesta, diritti di accesso ai risultati ***a titolo gratuito*** ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza***, nonché il diritto di concedere o di imporre ai*** destinatari ***di*** concedere licenze non esclusive a terzi ***per sfruttare i risultati*** a condizioni eque e ragionevoli, che devono essere ***stabilite nei rapporti contrattuali*** tra le parti interessate***, senza il diritto di concedere sublicenze, salvo diversamente specificato*** nella convenzione di sovvenzione.	1. Se il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di sovvenzione, ***possono spettare*** alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure alle autorità che concedono la sovvenzione, su richiesta ***e ove debitamente giustificato***, diritti di accesso ai risultati ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza***. I*** destinatari ***possono inoltre essere invitati a*** concedere licenze non esclusive a terzi a condizioni eque e ragionevoli, che devono essere ***concordate*** tra le parti interessate ***e specificate*** nella convenzione di sovvenzione. ***Tali diritti di accesso non si estendono al know-how proprietario relativo al processo di fabbricazione, ai segreti commerciali o ai dati di fabbricazione specifici del cliente,***

a meno che l'accesso a tali informazioni non sia strettamente necessario per salvaguardare interessi di sicurezza o di difesa dell'Unione debitamente giustificati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire una maggiore certezza del diritto per gli investitori privati e a mantenere gli incentivi per gli investimenti privati, preservando nel contempo l'interesse pubblico e gli obiettivi strategici dell'Unione.

Emendamento 3287
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di sovvenzione, spettano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure alle autorità che concedono la sovvenzione, su richiesta, diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza, nonché il diritto di concedere o di imporre ai destinatari di concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati a condizioni eque e ragionevoli, che devono essere stabilite nei rapporti contrattuali tra le parti interessate, senza il diritto di concedere sublicenze, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione.	1. Se il sostegno dell'Unione è erogato sotto forma di sovvenzione, spettano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, come pure alle autorità che concedono la sovvenzione, su richiesta, diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza, nonché il diritto di concedere o di imporre ai destinatari di concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare i risultati a condizioni eque e ragionevoli, che devono essere stabilite nei rapporti contrattuali tra le parti interessate, senza il diritto di concedere sublicenze, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione. ***L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi. Ulteriori diritti dell'utente sono oggetto di un appalto distinto.***

Or. en

Emendamento 3288
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alle relazioni speciali delle attività finanziate a titolo dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b). Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo che la Commissione ha accertato l'applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati;	a) le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alle relazioni speciali delle attività finanziate a titolo dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b). Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo che la Commissione ha accertato l'applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati; ***L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi. Ulteriori diritti dell'utente sono oggetto di un appalto distinto.***

Or. en

Emendamento 3289
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alle relazioni speciali delle attività finanziate a titolo dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b). Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo che la Commissione ha accertato l'applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati;	a) le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alle relazioni speciali delle attività ***di ricerca*** finanziate a titolo dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera b). Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo che la Commissione ha accertato l'applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati;

Or. en

Emendamento 3290
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati utilizzano la relazione speciale esclusivamente per finalità ***connesse all'uso da parte o a beneficio delle loro forze armate***, di sicurezza o di intelligence, anche nel quadro dei loro programmi di cooperazione. Tale uso comprende lo studio, la valutazione, l'analisi, la ricerca, la progettazione, l'accettazione e la certificazione dei prodotti, la gestione, la formazione e lo smaltimento, nonché la valutazione e l'elaborazione dei requisiti tecnici per gli appalti;	b) le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati utilizzano la relazione speciale esclusivamente per finalità ***di difesa propria e dell'Unione***, di sicurezza o di intelligence, anche nel quadro dei loro programmi di cooperazione. Tale uso comprende lo studio, la valutazione, l'analisi, la ricerca, la progettazione, l'accettazione e la certificazione dei prodotti, la gestione, la formazione e lo smaltimento, nonché la valutazione e l'elaborazione dei requisiti tecnici per gli appalti;

Or. en

Emendamento 3291
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) qualora due o più Stati membri o paesi associati abbiano, in un contesto multilaterale o nell'ambito dell'Unione, concluso congiuntamente uno o più contratti con uno o più destinatari per sviluppare insieme ulteriormente i risultati delle attività sostenute dal Fondo a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), essi beneficiano di diritti di accesso a tali risultati nella misura in cui siano di proprietà di tali destinatari e siano necessari per l'esecuzione del contratto o	c) qualora due o più Stati membri o paesi associati abbiano, in un contesto multilaterale o nell'ambito dell'Unione, concluso congiuntamente uno o più contratti con uno o più destinatari per sviluppare insieme ulteriormente i risultati delle attività ***di ricerca*** sostenute dal Fondo a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), essi beneficiano di diritti di accesso a tali risultati nella misura in cui siano di proprietà di tali destinatari e siano necessari per l'esecuzione del contratto o

dei contratti. Detti diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e in presenza di determinate condizioni specifiche volte ad assicurare che detti diritti siano utilizzati solo per le finalità del o dei contratti e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati;	dei contratti. Detti diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e in presenza di determinate condizioni specifiche volte ad assicurare che detti diritti siano utilizzati solo per le finalità del o dei contratti e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati;

Or. en

Emendamento 3292
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) per le azioni a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità della difesa, i diritti di accesso ai risultati delle azioni di sviluppo sono concessi alle autorità nazionali che cofinanziano l'azione a condizioni eque e ragionevoli da concordare con i destinatari che hanno prodotto tali risultati. Le modalità e le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso sono definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3293
Bart Groothuis, João Cotrim De Figueiredo, Morten Løkkegaard, Sophie Wilmès, Andreas Glück, Marie-Agnes Strack-Zimmermann

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) per le azioni a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità della difesa, i diritti di accesso ai risultati delle	d) per le azioni a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità della difesa ***a norma dell'articolo 44, paragrafo***

azioni di sviluppo sono concessi alle autorità nazionali che cofinanziano l'azione a condizioni eque e ragionevoli da concordare con i destinatari che hanno prodotto tali risultati. Le modalità e le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso sono definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione;	***1, lettera b)***, i diritti di accesso ai risultati delle azioni di sviluppo ***e i diritti di utilizzare o far utilizzare a fini di difesa tali risultati*** sono concessi alle autorità nazionali che cofinanziano l'azione a condizioni eque e ragionevoli da concordare con i destinatari che hanno prodotto tali risultati. Le modalità e le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso sono definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri cofinanziatori ricevono attualmente diritti di accesso ai risultati dello sviluppo, ma non il diritto di utilizzarli a fini di difesa, il che genera un divario tra il contributo finanziario apportato dagli Stati membri e il beneficio pratico ricevuto dai medesimi. L'emendamento allinea i diritti al contributo concedendo diritti d'uso a fini di difesa e chiarendo le condizioni alle quali tali diritti sono esercitati.

Emendamento 3294
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) per le azioni a sostegno dello sviluppo di tecnologie e capacità della difesa, i diritti di accesso ai risultati delle azioni di sviluppo sono concessi alle autorità nazionali che cofinanziano l'azione a condizioni eque e ragionevoli da concordare con i destinatari che hanno prodotto tali risultati. Le modalità e le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso sono definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione;	d) per le azioni a sostegno dello sviluppo di ***prodotti,*** tecnologie e capacità della difesa, i diritti di accesso ai risultati delle azioni di sviluppo sono concessi alle autorità nazionali che cofinanziano l'azione a condizioni eque e ragionevoli da concordare con i destinatari che hanno prodotto tali risultati. Le modalità e le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso sono definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione;

Or. en

Emendamento 3295
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) per le azioni a sostegno del rafforzamento e dell'espansione industriale nel settore della difesa o della creazione di capacità di produzione strategiche, la Commissione è autorizzata a fornire agli Stati membri e ai paesi associati, su richiesta, la documentazione pertinente all'azione, al fine di evitare il doppio finanziamento degli stessi costi;	e) per le azioni a sostegno del rafforzamento e dell'espansione industriale nel settore della difesa o della creazione di capacità di produzione strategiche, la Commissione è autorizzata a fornire agli Stati membri e ai paesi associati, su richiesta, la documentazione pertinente all'azione, al fine di evitare il doppio finanziamento degli stessi costi***, senza rischiare in nessun momento che i risultati o le informazioni riservate siano rivelati o resi pubblici***;

Or. en

Emendamento 3296
Yvan Verougstraete, Brigitte van den Berg, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) per le azioni a sostegno del rafforzamento e dell'espansione industriale nel settore della difesa o della creazione di capacità di produzione strategiche, la Commissione è autorizzata a fornire agli Stati membri e ai paesi associati, su richiesta, la documentazione pertinente all'azione, al fine di evitare il doppio finanziamento degli stessi costi;	e) per le azioni a sostegno del rafforzamento e dell'espansione industriale nel settore della difesa o della creazione di capacità di produzione strategiche, la Commissione è autorizzata a fornire agli Stati membri e ai paesi associati, su richiesta, la documentazione pertinente all'azione, al fine di evitare il doppio finanziamento degli stessi costi***, senza rischiare in nessun momento che i risultati o le informazioni riservate siano rivelati o resi pubblici***;

Or. en

Emendamento 3297
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) tali diritti di accesso comprendono il diritto di autorizzare altri soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi associati a utilizzare i risultati per loro conto, ove opportuno in condizioni di riservatezza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 3298
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) tali diritti di accesso comprendono il diritto di autorizzare altri soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi associati a utilizzare i risultati per loro conto, ove opportuno in condizioni di riservatezza.	g) tali diritti di accesso comprendono il diritto di autorizzare altri soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi associati a utilizzare i risultati per loro conto, ove opportuno in condizioni di riservatezza. ***L'autorità finanziatrice ha il diritto di autorizzare altri soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in paesi associati a utilizzare i risultati per loro conto, ove opportuno in condizioni di riservatezza e con una compensazione equa e ragionevole.***

Or. en

Emendamento 3299
François-Xavier Bellamy

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Qualsiasi*** trasferimento di ***proprietà*** o concessione di licenze esclusive per i risultati ***generati con il sostegno*** a soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi non associati o a soggetti di paesi terzi non associati ***che avvenga entro 3 anni dal pagamento finale dell'azione, a condizioni che garantiscano la tutela degli*** interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione***, è soggetto alla notifica preventiva e all'approvazione da parte della Commissione o delle autorità pertinenti dello Stato membro o del paese associato***.	3. ***I risultati delle azioni di ricerca e sviluppo sostenute a titolo del Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di*** trasferimento di ***tecnologia. Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni di sviluppo sostenute dal Fondo*** o ***alla*** concessione di licenze esclusive per i risultati***, la Commissione è informata prima di qualsiasi trasferimento di titolarità*** a soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi non associati o a soggetti di paesi terzi non associati***. Qualora tale trasferimento di titolarità sia in contrasto con gli*** interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione ***e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi di cui al presente regolamento, il sostegno erogato a titolo del Fondo è rimborsato***. ***Il presente regolamento non incide sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie che integrano i risultati delle azioni di ricerca sostenute dal Fondo e non incide sulla discrezionalità degli Stati membri con riguardo alla loro politica di esportazione dei prodotti per la difesa.***

Or. en

Emendamento 3300
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 56 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Comitato ***consultivo*** per l'industria della	Comitato ***direttivo*** per l'industria della

difesa	difesa

Or. en

Emendamento 3301
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Comitato ***consultivo*** per l'industria della difesa	Comitato ***direttivo*** per l'industria della difesa

Or. en

Emendamento 3302
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito il comitato ***consultivo*** per l'industria della difesa.	1. È istituito il comitato ***direttivo*** per l'industria della difesa.

Or. en

Emendamento 3303
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. È istituito il comitato ***consultivo*** per l'industria della difesa.	1. È istituito il comitato ***direttivo*** per l'industria della difesa.

Or. en

Emendamento 3304
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il compito generale del comitato è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento. ***È in particolare fornita consulenza sulla*** strategia di investimento a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa.	2. Il compito generale del comitato è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento. ***Il Comitato può, di propria iniziativa, formulare pareri e raccomandazioni su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento tra cui la*** strategia di investimento a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa***, comprese le sue priorità strategiche, gli orientamenti di attuazione e la coerenza con i parametri di riferimento di cui all'articolo 49 bis***.

Or. en

Emendamento 3305
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il compito generale del comitato è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento. È in particolare fornita consulenza sulla strategia di investimento a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa.	2. Il compito generale del comitato è assistere la Commissione ***e gli Stati membri e fornire loro*** consulenza ***concreta, consulenza strategica, di propria iniziativa,*** e raccomandazioni a norma del presente regolamento. È in particolare fornita consulenza sulla strategia di investimento ***e ricerca*** a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa ***sulla base dell'utilizzo dei programmi di lavoro***.

Or. en

Emendamento 3306
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il compito generale del comitato è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento. È in particolare fornita consulenza sulla strategia di investimento a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa.	2. Il compito generale del comitato è assistere la Commissione ***e gli Stati membri e fornire loro*** consulenza ***concreta, consulenza strategica, di propria iniziativa,*** e raccomandazioni a norma del presente regolamento. È in particolare fornita consulenza sulla strategia di investimento ***e ricerca*** a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa ***sulla base dell'utilizzo dei programmi di lavoro***.

Or. en

Emendamento 3307
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il compito generale del comitato è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento. È in particolare fornita consulenza sulla strategia di investimento a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa.	2. Il compito generale del comitato è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento. È in particolare fornita consulenza sulla strategia di investimento ***e ricerca*** a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa.

Or. en

Emendamento 3308
Radan Kanev

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il compito generale del comitato è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento. È in particolare fornita consulenza sulla strategia di investimento a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa.	2. Il compito generale del comitato è assistere la Commissione e fornirle consulenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento. È in particolare fornita consulenza sulla strategia di investimento ***e ricerca*** a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa.

Or. en

Emendamento 3309
Rihards Kols
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il comitato per l'industria della difesa è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e dall'alta rappresentante/capo dell'Agenzia. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.	3. Il comitato per l'industria della difesa è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e dall'alta rappresentante/capo dell'Agenzia. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente. ***Il comitato è presieduto da un rappresentante degli Stati membri secondo un criterio di rotazione semestrale. I suoi pareri sulle priorità di investimento pluriennali e sull'individuazione di progetti europei di interesse comune nel settore della difesa a norma dell'articolo 45 sono trasmessi al Parlamento europeo; la Commissione motiva per iscritto qualsiasi scostamento da tali pareri.***

Or. en

Motivazione

Il consiglio consultivo per l'industria della difesa è il principale canale istituzionale per il contributo degli Stati membri alla strategia di investimento a lungo termine dell'ambito di intervento della difesa. La presidenza a rotazione degli Stati membri, la trasparenza dei pareri nei confronti del Parlamento europeo e l'obbligo di motivazione qualora la Commissione si discosti da tali pareri costituiscono garanzie procedurali proporzionate. Esse rispecchiano il principio secondo cui la difesa è un settore di competenza degli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE e garantiscono un'adeguata responsabilità nei confronti del Parlamento europeo.

Emendamento 3310
Benedetta Scuderi

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il comitato per l'industria della difesa è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e dall'alta rappresentante/capo dell'Agenzia. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.	3. Il comitato ***consultivo*** per l'industria della difesa è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e dall'alta rappresentante/capo dell'Agenzia***, dall'Agenzia europea per la difesa e dai rappresentanti del Parlamento europeo***. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.

Or. en

Emendamento 3311
Jens Gieseke, David McAllister

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il comitato per l'industria della difesa è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e dall'alta rappresentante/capo dell'Agenzia. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante	3. Il comitato per l'industria della difesa è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione e dall'alta rappresentante/capo dell'Agenzia. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante

supplente.	supplente. ***Il comitato consulta, se del caso, rappresentanti dell'industria ad alto livello.***

Or. en

Emendamento 3312
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il comitato per l'industria della difesa è composto da rappresentanti ***degli*** Stati membri e della Commissione ***e*** dall'alta rappresentante***/capo*** dell'***Agenzia***. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.	3. Il comitato ***direttivo*** per l'industria della difesa è composto da rappresentanti ***di tutti gli*** Stati membri e della Commissione***,*** dall'alta rappresentante ***e da rappresentanti*** dell'***EUMC, dell'AED e del Parlamento europeo***. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.

Or. en

Emendamento 3313
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il comitato per l'industria della difesa è composto da rappresentanti ***degli*** Stati membri e della Commissione ***e*** dall'alta rappresentante***/capo*** dell'***Agenzia***. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.	3. Il comitato ***direttivo*** per l'industria della difesa è composto da rappresentanti ***di tutti gli*** Stati membri e della Commissione***,*** dall'alta rappresentante ***e da rappresentanti*** dell'***EUMC, dell'AED e del Parlamento europeo***. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante e un rappresentante supplente.

Or. en

Emendamento 3314
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il comitato direttivo per l'industria della difesa è copresieduto da un rappresentante della Commissione e dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio. La segreteria del comitato è assicurata dalla Commissione. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto.

Or. en

Emendamento 3315
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il comitato direttivo per l'industria della difesa è copresieduto da un rappresentante della Commissione e dello Stato membro che esercita la presidenza di turno del Consiglio. La segreteria del comitato è assicurata dalla Commissione. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto.

Or. en

Emendamento 3316
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il comitato direttivo per l'industria della difesa si riunisce ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro o di un paese associato. Il comitato direttivo per l'industria della difesa adotta il proprio regolamento sulla base di una proposta presentata dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 3317
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il comitato direttivo per l'industria della difesa si riunisce ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro o di un paese associato. Il comitato direttivo per l'industria della difesa adotta il proprio regolamento sulla base di una proposta presentata dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 3318
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Il comitato direttivo per l'industria della difesa invita, almeno una volta all'anno, rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria

selezionati a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata.

Or. en

Emendamento 3319
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. Il comitato direttivo per l'industria della difesa invita, almeno una volta all'anno, rappresentanti delle associazioni nazionali dell'industria della difesa e rappresentanti dell'industria selezionati a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori, tenendo conto della necessità di garantire una rappresentanza geografica equilibrata.

Or. en

Emendamento 3320
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. I paesi associati hanno il diritto di diventare membri del comitato direttivo per l'industria della difesa, senza diritto di voto, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo, purché tali paesi non ledano gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

Or. en

Emendamento 3321
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies. I paesi associati hanno il diritto di diventare membri del comitato direttivo per l'industria della difesa, senza diritto di voto, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo, purché tali paesi non ledano gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato.

Or. en

Emendamento 3322
Yvan Verougstraete, Morten Løkkegaard, Christophe Grudler, Bart Groothuis, Sophie Wilmès

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 sexies. La Commissione garantisce l'inclusività e provvede affinché i membri del comitato direttivo per l'industria della difesa abbiano pari accesso alle informazioni, onde assicurare che il processo decisionale del comitato direttivo per l'industria della difesa rispecchi la situazione e le esigenze di tutti gli Stati membri. Il comitato direttivo per l'industria della difesa adotta le misure necessarie per garantire la gestione e il trattamento sicuri delle informazioni classificate e sensibili.

Or. en

Emendamento 3323
Jüri Ratas, Riho Terras, Sven Mikser, Tobias Cremer

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 sexies. La Commissione garantisce l'inclusività e provvede affinché i membri del comitato direttivo per l'industria della difesa abbiano pari accesso alle informazioni, onde assicurare che il processo decisionale del comitato direttivo per l'industria della difesa rispecchi la situazione e le esigenze di tutti gli Stati membri. Il comitato direttivo per l'industria della difesa adotta le misure necessarie per garantire la gestione e il trattamento sicuri delle informazioni classificate e sensibili.

Or. en